SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 1**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 2 gennaio 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Il prossimo fascicolo della 1ª serie speciale «Corte Costituzionale» sarà pubblicato in edizione straordinaria il 4 gennaio 1992.

SOMMARIO

91G0462

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1991, n. 417.

Disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. All'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il numero 5) è sostituito dal seguente:

«5) la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell'attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all'articolo 19;».

2. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo comma è soppressa la lettera d-*ter)*;

b) nel quarto comma le parole: «ad eccezione dei casi previsti alle lettere d-*bis)* e d-*ter)* del secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione del caso previsto alla lettera d-*bis)* del secondo comma».

3. La percentuale di riduzione della base imponibile di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, si applica anche ai corrispettivi di godimento periodicamente versati dai soci alla cooperativa per l'assegnazione in godimento di case di abitazione di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni, fruenti o meno del contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali.

4. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1990; le variazioni dell'imponibile o dell'imposta relativa ai corrispettivi versati dai soci nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1990 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere effettuate, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il 5 marzo 1992.

5. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Nel caso di affitto di azienda, perché possa avere effetto il trasferimento del beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni e servizi per cessioni all'esportazione, senza pagamento dell'imposta, ai sensi del terzo comma, è necessario che tale trasferimento sia espressamente previsto nel relativo contratto e che ne sia data comunicazione con lettera raccomandata entro trenta giorni all'ufficio IVA competente per territorio».

6. La disposizione di cui al comma 5 si applica dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. Per i casi di affitto di azienda verificatisi antecedentemente, sono fatti salvi i trasferimenti avvenuti anche senza espressa menzione e sono considerate valide le operazioni effettuate dall'affittuaria nell'esercizio della facoltà di cui al quarto comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal comma 5.

7. Tra le prestazioni di servizi che hanno per oggetto la produzione di beni di cui al terzo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 7 della legge 29 febbraio 1980, n. 31, devono intendersi comprese anche quelle di montaggio, assiemaggio, modificazione, adattamento o perfezionamento, anche se relative a semilavorati o parti degli stessi beni.

8. All'articolo 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successivamente modificato con l'articolo 1, comma 5, lettera *b)*, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, dopo la lettera e-*bis)* è aggiunta la seguente:

«e-*ter)* non è ammessa in detrazione l'imposta relativa a beni immobili acquistati, anche mediante contratti di locazione finanziaria, in comunione o in comproprietà con soggetti per i quali non sussistono i presupposti di cui agli articoli 4 e 5.».

9. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, deve intendersi concernente tutte le operazioni indicate nell'articolo 19, secondo comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

10. Al primo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo modificato dall'articolo 14, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, dopo le parole: «la soprattassa è elevata al 40 per cento;» sono inserite le seguenti: «se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione per il secondo anno successivo la soprattassa è elevata al 60 per cento;»;

b) nel penultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «; se risultano regolarizzati entro il termine di presentazione della dichiarazione per il secondo anno successivo le sanzioni sono ridotte a tre quarti.».

11. Il numero 5), terzo comma, dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

«5) all'Istituto universitario europeo e alla Scuola europea di Varese nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali».

12. Nel quarto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente periodo: «La stessa autorizzazione può essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione».

13. Al primo comma dell'articolo 74-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, dopo le parole: «Entro lo stesso termine deve essere presentata» sono inserite le seguenti: «la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, sempreché il relativo termine non sia ancora scaduto, nonché».

14. La disposizione contenuta nell'articolo 26-*bis* del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, deve intendersi nel senso che l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui al numero 22 della tabella *A*, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica agli immobili indicati nell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, e successive modificazioni, ivi compresi i manufatti per sepoltura, nonché le aree destinate alla costruzione ed all'ampliamento dei cimiteri. Le concessioni di aree, di loculi cimiteriali e di altri manufatti per sepoltura, non costituiscono attività di natura commerciale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

15. A modifica di quanto stabilito nell'articolo 1, secondo comma, della legge 12 aprile 1984, n. 68, come modificato dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 dicembre 1987, n. 550, anziché almeno novanta giorni prima, le disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto devono essere pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* almeno sessanta giorni prima della data stabilita per la loro entrata in vigore.

16. Gli interessi di cui all'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, si intendono dovuti anche per i rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno, con decorrenza dal giorno di scadenza del termine del loro pagamento, e soggetti alla prescrizione di cui all'articolo 2946 del codice civile.

Art. 2.

1. Nelle dichiarazioni dei redditi da presentare nell'anno 1992 il dichiarante può computare in diminuzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, dovute sulla base della medesima dichiarazione, l'ammontare dell'eccedenza risultante relativamente alle predette imposte; il residuo ammontare può essere computato in diminuzione degli acconti dovuti per il periodo successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Nel caso di dichiarazioni presentate congiuntamente dai coniugi, le eccedenze dell'imposta sul reddito delle persone fisiche possono essere portate in diminuzione dell'ammontare dell'imposta locale sui redditi dovuta da ciascun coniuge. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità per l'applicazione delle disposizioni del presente comma.

2. Alla legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 4, le parole: «in corso alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita»;

b) all'articolo 8, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. Gli enti e le società di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, che eseguono la rivalutazione nel bilancio o nel rendiconto dell'esercizio successivo a quello indicato nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 2, possono procedere alla determinazione dell'imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio stesso.»;

c) all'articolo 8, nel comma 7, le parole: «di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 6 e 6-*bis*».

3. I soggetti che alla data del 1° gennaio 1991 hanno già approvato il bilancio o rendiconto e per i quali il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente a tale data possono avvalersi delle

disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, nella dichiarazione dei redditi relativa al primo esercizio chiuso successivamente al 1° gennaio 1991.

4. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, deve intendersi applicabile anche ai fini del computo della riduzione di cui al comma 3 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite modalità per l'applicazione del presente comma.

5. Al comma 3 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «il contribuente non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato,» sono inserite le seguenti: «ovvero nei casi di cui alla lettera *e)* del comma 2,».

6. La disposizione prevista nel primo periodo del comma 13-*ter* dell'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, deve intendersi nel senso che la esclusione ivi prevista si riferisce anche ai diritti di garanzia.

7. Nel comma 3 dell'articolo 11 della legge 9 ottobre 1991, n. 317, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «ai fini del pagamento dell'imposta» sono sostituite dalle altre: «ai fini del pagamento, anche in sede di acconto, dell'imposta»;

b) le parole «l'eventuale eccedenza è computata» sono sostituite dalle altre «l'eventuale eccedenza è computata, anche in sede di pagamento dell'acconto».

Art. 3.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, sono prorogate al 31 dicembre 1992.

2. Al fine di contenere gli squilibri gestionali manifestatisi nella fase di avvio del nuovo sistema di riscossione introdotto con il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, dovuti anche alla riduzione dell'area o all'inadeguatezza del volume della riscossione, a favore di soggetti concessionari del servizio e di commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, nei cui confronti sono stati accertati squilibri di gestione per gli esercizi 1990 e 1991 che hanno compromesso il regolare svolgimento del servizio stesso possono essere corrisposti contributi in conto esercizio utilizzando nell'anno 1992, rispettivamente, le disponibilità finanziarie in conto residui esistenti sul capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1991 e, in misura non inferiore al 75% del loro ammontare, le residue disponibilità esistenti al 31 dicembre 1991 sul medesimo capitolo per l'anno 1991, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio stesso.

3. A tal fine le disponibilità di cui al comma 2 vengono così ripartite:

a) per un terzo del loro ammontare per il ripiano parziale del costo del personale rispettivamente riferito agli anni 1990 e 1991 con la fissazione di una percentuale di ripiano da applicare al costo globale del personale di cui agli articoli 122 e 123 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e del 70% di detta percentuale da applicare al costo globale del restante personale assunto a tempo indeterminato ed iscritto allo speciale fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, o assunto con contratto di formazione e lavoro, nonché del personale, addetto al servizio della riscossione, al quale alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657, era applicata la disciplina contrattuale del settore del credito, ovvero, in deroga alle norme di cui all'articolo 20, comma 1, lettera *e)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che vietano di adibire personale non esattoriale alla esazione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, di quello distaccato presso le concessioni del servizio di riscossione;

b) per un terzo del loro ammontare tramite l'erogazione di un importo in cifra fissa per ogni abitante servito da ciascuna concessione, di eguale misura per tutte le concessioni. Per il numero degli abitanti si farà riferimento ai dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 1988;

c) per un terzo del loro ammontare tramite l'erogazione di un importo in cifra fissa per ogni articolo di ruolo posto in riscossione rispettivamente negli anni 1990 e 1991 di eguale misura per tutte le concessioni.

4. I contributi di cui ai commi 2 e 3 in favore del singolo concessionario o commissario governativo non possono, in ogni caso, essere di importo superiore alla differenza tra le spese correnti di gestione rispettivamente riferite all'esercizio 1990 e all'esercizio 1991 e la somma costituita dall'importo delle commissioni e compensi percepiti, in ciascuno dei predetti esercizi, ai sensi dell'articolo 61, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nonché dell'importo dei rimborsi spese percepiti ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1990, e degli interessi di mora percepiti ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 7 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 1989.

5. Fermo quanto disposto con i decreti del Ministro delle finanze 12 giugno 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1991, e 18 luglio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 25 luglio 1991, con riferimento al contributo previsto per l'esercizio 1990, con decreto dello stesso Ministro delle finanze, da emanare entro il 1° marzo 1992 sono determinati le percentuali e gli importi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 3 relativamente alla corresponsione del contributo per l'esercizio 1991 e la documentazione necessaria ad ottenere il contributo stesso.

6. La domanda per ottenere il contributo per l'esercizio 1991 deve essere presentata da parte dei concessionari ovvero dei commissari governativi, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 1992 al Servizio centrale della riscossione. A corredo della domanda deve essere presentata la documentazione richiesta. Sulla domanda

provvede, con proprio decreto, entro due mesi dalla presentazione della documentazione prescritta, il Ministro delle finanze.

7. Dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 6 e fino alla data dell'effettiva liquidazione dell'integrazione, il Ministero delle finanze concede al concessionario ovvero al commissario governativo una dilazione sui versamenti di cui all'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, pari all'ammontare del contributo attribuito. Qualora non ci sia capienza nei carichi in scadenza, il Ministero autorizza il concessionario ovvero il commissario governativo a rivalersi sui versamenti di cui all'articolo 73 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988.

8. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 non si applicano per le concessioni operanti nella regione Sicilia.

9. Per l'anno 1991, in deroga a quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono a carico dello Stato anche i compensi di cui alla lettera *b)* del comma 3 dello stesso articolo, nei casi in cui non è previsto il pagamento spontaneo prima dell'iscrizione a ruolo, dovuti dai comuni, dalle province e dai consorzi obbligatori per legge, per la riscossione di singoli articoli iscritti a ruolo di importo non eccedente lire 100 mila. Al relativo onere, stimato in lire 120 miliardi si provvede utilizzando nell'anno 1992 le disponibilità esistenti sul capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1991.

10. La regolazione contabile concernente i provvedimenti di dilazione emessi dall'intendente di finanza a favore dei concessionari del servizio e dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione per i compensi loro spettanti per le esazioni delle partite incluse nei ruoli con rate scadenti nell'anno 1991 e poste a carico dello Stato per effetto del precedente comma 9, verrà effettuata nell'anno 1992 a carico del capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze utilizzando le somme appositamente impegnate sul predetto capitolo nell'esercizio 1991 mediante versamenti ai pertinenti capitoli dello stato di previsione delle entrate.

11. All'articolo 67, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, dopo la parola «coattiva» è aggiunta la seguente locuzione: «ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

12. Le somme per canoni demaniali marittimi versate in eccedenza rispetto a quelle dovute ai sensi del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, e del relativo decreto ministeriale del 19 luglio 1989 sono compensate con quelle da versare, allo stesso titolo, in applicazione del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e del relativo decreto interministeriale del 18 ottobre 1990.

13. Il termine per la denuncia per l'iscrizione al catasto urbano ovvero per le variazioni non registrate, di cui all'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, da ultimo prorogato dall'articolo 12 della legge 31 maggio 1990, n. 128, è differito al 31 dicembre 1992; si applicano le procedure richiamate nel predetto articolo 12.

Art. 4.

1. Le disposizioni dell'articolo 1 della legge 15 maggio 1986, n. 191, si applicano alle violazioni, ivi richiamate, commesse fino al 31 dicembre 1990, nonché ai giudizi, relativi alle medesime violazioni, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; ai fini del computo dei termini previsti negli articoli 7, primo e terzo comma, e 11, secondo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 882, si fa riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non si fa luogo a rimborsi delle pene pecuniarie pagate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto per le violazioni non punibili a norma del presente articolo.

Art. 5.

1. L'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), quando corrisponde i premi indicati nell'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, deve operare all'atto del pagamento una ritenuta alla fonte nella misura prevista dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con l'obbligo di rivalsa. La ritenuta è operata a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal percipiente nei confronti dei soggetti che esercitano le attività commerciali indicate nell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e a titolo di imposta nei confronti degli altri soggetti.

2. Sui contributi corrisposti all'allevatore quale incentivo dell'attività allevatoria l'UNIRE deve operare all'atto del pagamento una ritenuta alla fonte nella misura di cui al comma 1 con l'obbligo di rivalsa. La ritenuta è operata a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal percipiente, fermo restando che i contributi su cui la stessa afferisce concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente secondo i criteri della categoria reddituale di appartenenza.

3. I procedimenti amministrativi e contenziosi relativi al regime tributario dei premi corrisposti dall'UNIRE ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti in conformità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 con esclusione di interessi moratori e di sanzioni per il periodo anteriore alla data suddetta.

Art. 6.

1. Al fine di combattere il contrabbando dei tabacchi lavorati nel territorio nazionale e le collegate organizzazioni criminali anche internazionali, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nonché i produttori di sigarette che abbiano stipulato contratti con l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'importazione, la produzione, la distribuzione o la vendita dei loro prodotti nel territorio dello Stato, ovvero facciano ricorso

ai depositi di cui all'articolo 1 della legge 20 dicembre 1975, n. 724, devono vigilare sulla effettiva immissione al consumo della merce nel Paese dichiarato come destinatario finale.

2. Qualora siano sequestrati, anche in più volte nel corso dell'anno solare, quantitativi della stessa marca di sigarette, di produzione nazionale o estera, superiori a cinquemila chilogrammi introdotti di contrabbando nel territorio dello Stato, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, dispone la sospensione per trenta giorni dall'importazione, distribuzione e vendita della marca di sigarette sequestrata. Nei casi di recidiva la sospensione è raddoppiata. La disposizione di cui sopra costituisce divieto o restrizione all'importazione, all'esportazione o al transito, giustificata da motivi di ordine pubblico ai sensi dell'articolo 36 del trattato istitutivo della Comunità europea.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 12 gennaio 1992 i decreti ministeriali 12 dicembre 1991 e 14 dicembre 1991, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 14 dicembre 1991 e n. 294 del 16 dicembre 1991, conservano la loro efficacia sospensiva.

Art. 7.

1. In tutte le fabbriche che impiegano alcole etilico per la preparazione di bevande alcoliche sottoposte a vigilanza finanziaria permanente della Guardia di finanza, i compiti demandati al personale degli uffici tecnici di finanza sono sostituiti con controlli contabili già disposti in forma facoltativa con l'articolo 5 del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1984, n. 408.

Art. 8.

1. È autorizzata, per il 1991, la spesa complessiva di L. 130.000.000.000 al fine di provvedere a tutte le attività e forniture connesse alle esigenze dell'Amministrazione finanziaria per:

a) lo svolgimento dei concorsi, anche con procedure automatizzate, per l'assunzione del personale di cui all'articolo 20 della legge 29 dicembre 1990, n. 408;

b) il collegamento del sistema informativo del Ministero delle finanze con altre pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento a quelle di cui all'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 407;

c) il potenziamento del collegamento telematico del sistema informativo della Guardia di finanza con quello del Ministero delle finanze e la realizzazione di strumenti informatici per la Guardia di finanza d'ausilio alla lotta all'evasione;

d) l'automazione dei servizi delle intendenze di finanza per quanto concerne la riscossione dei tributi erariali;

e) il potenziamento di strumenti automatici per l'accertamento sintetico e induttivo;

f) la costituzione della banca dati per l'osservatorio delle entrate e i collegamenti con i sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato e della Banca d'Italia;

g) la realizzazione di servizi d'automazione per il Servizio centrale degli ispettori tributari;

h) l'acquisizione di apparecchiature per gli uffici, nonché di tecnologie per il funzionamento dei servizi informatici del Ministero delle finanze;

i) la prosecuzione dell'ammodernamento ed aggiornamento degli archivi del catasto mediante contratti finalizzati all'acquisizione su supporto magnetico delle schede planimetriche delle unità immobiliari nel nuovo catasto edilizio urbano e delle volture del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano;

l) l'acquisto di mezzi tecnici, arredi, apparecchiature, in relazione a specifiche esigenze dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, nonché alla fornitura di materiali di consumo e servizi ed all'esecuzione di lavori ed acquisto di beni occorrenti per la manutenzione, ammodernamento ed adeguamento alla vigente normativa antinfortunistica degli edifici adibiti ad uso di ufficio per la realizzazione, anche in altri uffici dell'Amministrazione finanziaria, di misure di sicurezza e protezione;

m) la realizzazione di un piano straordinario di recupero dell'arretrato giacente presso gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto e del registro, in materia di formazione dei ruoli della riscossione delle imposte indirette, mediante stipula di apposite convenzioni con il Consorzio nazionale dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a L. 130.000.000.000 per il 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati». Le somme eventualmente non impegnate nell'anno 1991 potranno essere utilizzate nell'anno 1992.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, nonché a trasferire le somme occorrenti per la realizzazione degli interventi concernenti gli edifici dai capitoli dello stato di previsione del Ministero delle finanze a quelli del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 9.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, sono sostituiti dai seguenti:

«*1.* La tabella *A* allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come modificata dal decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dal decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1987, n. 477, è sostituita dalla seguente:

"TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI DI TRASFERIMENTO DI TITOLI O VALORI (*)

	Per ogni 100.000 o frazione di L. 100.000
a) Conclusi direttamente tra i contraenti o con l'intervento di soggetti diversi da quelli di cui alle lettere *b)* e *c)*:	
azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo	140
valori in moneta, verghe o divise estere (**)	100
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni	16
b) Conclusi direttamente tra banchieri e privati, o con l'intervento di agenti di cambio o banche iscritte all'albo di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, o commissionarie di borsa o società di intermediazione mobiliare:	
azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo	50
valori in moneta, verghe o divise estere (**)	90
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni	9 (***)
c) Conclusi tra agenti di cambio o società di intermediazione mobiliare:	
azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo	12
valori in moneta, verghe o divise estere (**)	40
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni	9 (***)

(*) L'importo minimo della tassa per ogni contratto è stabilito in L. 2.500, salvo che per quelli di cui alla lettera *c)* aventi ad oggetto azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo per i quali l'importo è stabilito in L. 3.000. Sono esenti dalla tassa i contratti di importo non superiore a L. 400 000.

(**) Sono esenti i contratti per contanti.

(***) L'imposta dovuta non può superare l'importo di L. 1 800 000".

1-bis. Per i contratti pronti contro termine la tassa è corrisposta mediante l'uso dei due corrispondenti foglietti bollati, da redigersi contestualmente, ciascuno per un importo pari alla metà della tassa dovuta. Sui relativi foglietti bollati è annotata la natura e gli estremi dell'operazione. Per contratti "pronti contro termine" si intendono quei contratti che configurano una operazione a pronti ed una contrapposta operazione a termine, posti in essere sotto la stessa data, nei confronti della medesima controparte, sugli stessi titoli e valori e per pari importo nominale.

2. La tassa può essere corrisposta anche mediante applicazione e annullamento da parte di uno dei diretti contraenti, e per un corrispondente importo, delle marche da utilizzare agli effetti dell'imposta di bollo, sull'atto recante il trasferimento o sulla fattura emessa a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».

2. Per le violazioni alle disposizioni recate dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni, si applica quanto previsto dai titoli V e VI del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

3. All'articolo 1 del testo di legge delle tasse sui contratti di borsa, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La tassa si applica anche ai contratti a titolo oneroso, aventi per oggetto i titoli e i valori di cui alle lettere *a)* e *b)* del secondo comma nonché le quote di partecipazione in società di ogni tipo, conclusi per atto pubblico o scrittura privata o comunque in altro modo non conforme agli usi di borsa, esclusi quelli soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale e quelli riguardanti trasferimenti effettuati fra soggetti, società od enti, tra i quali esista un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 3), del codice civile, o fra società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi delle predette disposizioni, da un medesimo soggetto. Le quote di partecipazione in enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali sono assimilate a quelle di partecipazione in società. Sono esenti dalla tassa le transazioni fatte con non residenti. Sono altresì esenti le negoziazioni e i trasferimenti dei contratti trattati nel mercato dei contratti uniformi a termine relativi a titoli di Stato, di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1».

4. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può autorizzare le società di intermediazione mobiliare a corrispondere la tassa in modo virtuale con le modalità da stabilire con decreto dello stesso Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro.

Art. 10.

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 2, 3 e 11, e dall'articolo 3, comma 1, valutato complessivamente in lire 20 miliardi e 440 milioni annui a decorrere dal 1991, si provvede, in deroga all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate conseguenti all'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 8.

2. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione recata dall'articolo 1, comma 7, valutato complessivamente in lire 200 miliardi per il 1992, si provvede, in deroga all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, quanto a lire 21 miliardi e 400 milioni mediante utilizzo per l'anno medesimo di quota parte delle maggiori entrate conseguenti alla applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 8 e quanto a lire 178 miliardi e 600 milioni mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate conseguenti, per lo stesso anno, al decreto-legge 13 dicembre 1991, n. 396.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FORMICA, *Ministro delle finanze*
CARLI, *Ministro del tesoro*
CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

91G0469

DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1991, n. 418.

Modifica del termine in materia di giudizio disciplinare nei confronti di magistrati ordinari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga del termine di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Nell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, le parole: «e comunque non oltre due anni dalla entrata in vigore del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre tre anni dalla entrata in vigore del codice di procedura penale». Tale disposizione ha effetto dal 25 dicembre 1991.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

91G0467

DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1991, n. 419.

Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità di emanare nuove disposizioni intese a prevenire e reprimere il grave fenomeno dell'estorsione ed a sostenere, con misure di carattere anche economico, l'attività delle categorie produttive che a causa del rifiuto opposto a richieste estorsive subiscono un danno patrimoniale;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di apportare idonei correttivi al regime delle misure cautelari, anche in relazione alla pendenza di processi per fatti di particolare gravità e all'allarme suscitato nella pubblica opinione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

DANNI PATRIMONIALI CAGIONATI PER FINALITÀ ESTORSIVE

Art. 1.

Elargizioni pecuniarie a ristoro di danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive

1. A titolo di contributo per il ristoro del pregiudizio subito è corrisposta una elargizione di una somma di danaro in favore di chi, esercitando un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non

avendovi aderito, subisce nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto.

2. L'elargizione è corrisposta, nei limiti della dotazione del Fondo di cui all'articolo 5, a condizione che:

a) si tratti di danno provocato allo scopo di costringere la vittima a non opporre un rifiuto a richieste di natura estorsiva o a recedere dal rifiuto opposto a tali richieste, ovvero si tratti di danno comunque causato per finalità di ritorsione conseguente al rifiuto medesimo;

b) il rifiuto di cui alla lettera *a)* o, comunque, la mancata adesione alle richieste estorsive, permangano anche in epoca successiva alla presentazione della domanda di cui all'articolo 3;

c) la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso, ovvero in reati con questo connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;

d) la vittima, al tempo dell'evento e successivamente, non risulti sottoposta a misura di prevenzione, o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche ed integrazioni, né risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze a norma degli articoli 10 e 10-*quater*, comma secondo, della medesima legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;

e) il danno patrimoniale superi, per ammontare, quello eventualmente coperto, anche indirettamente, da polizza assicurativa;

f) il fatto delittuoso sia stato denunziato all'autorità giudiziaria senza ritardo e con l'esposizione di tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza.

3. Non si tiene conto della condizione di cui alla lettera *d)* del comma 2 quando la vittima fornisce un rilevante contributo all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato dal quale è derivato il danno, o di reati con questo connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale.

4. L'elargizione è corrisposta in relazione ad eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Ammontare dell'elargizione

1. L'elargizione è corrisposta in misura non superiore al 70 per cento dell'ammontare del danno e comunque non superiore a lire 500 milioni. Qualora più domande, per eventi diversi, relative ad uno stesso soggetto, siano proposte nel corso di un triennio, l'importo complessivo delle elargizioni non può superare nel triennio la somma di lire 3.000 milioni.

2. L'elargizione è esente dal pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche.

Art. 3.

Modalità e termini per la domanda

1. L'elargizione è concessa a domanda.

2. La domanda può essere presentata dall'interessato ovvero, con il consenso di questi, dal consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da una delle associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

3. La domanda di cui ai commi 1 e 2 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla data dell'evento lesivo.

Art. 4.

Criteri di concessione e di liquidazione

1. La concessione dell'elargizione è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del comitato di cui all'articolo 5, commi 2 e 3. La proposta deve dare conto della natura del fatto che ha cagionato il danno patrimoniale, del rapporto di causalità, dei singoli presupposti positivi e negativi stabiliti dal presente decreto e dell'ammontare del danno patrimoniale, dettagliatamente documentato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 7, 10 e 13 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. Si applica altresì l'articolo 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575.

2. L'elargizione di cui al presente decreto è corrisposta indipendentemente dagli emolumenti ricevuti in applicazione della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

3. In caso di copertura assicurativa, se l'importo del danno supera il massimale assicurativo, l'elargizione è concessa per la sola quota eccedente.

4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, l'elargizione, una volta determinata nel suo ammontare, può essere liquidata in una o più soluzioni. Nel caso di più soluzioni, il pagamento di ogni singolo rateo deve essere preceduto dalla produzione da parte dell'interessato di idonea documentazione comprovante l'impiego delle somme già corrisposte per il ripristino dei beni distrutti o danneggiati. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, ultimo periodo, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, qualora l'interessato non provi, con idonea documentazione, l'avvenuto impiego del contributo o dei ratei già riscossi nel ripristino dei beni distrutti o danneggiati, la concessione dell'elargizione è revocata e l'amministrazione ha diritto all'immediata ripetizione di quanto erogato.

5. Oltre a quanto stabilito dal comma 4 e salvo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, la concessione dell'elargizione è altresì revocata e l'amministrazione ha diritto alla ripetizione di quanto erogato se si accerta l'insussistenza dei relativi presupposti, ivi compresa la permanenza, nel corso del triennio successivo al provvedimento di concessione, del rifiuto o della mancata adesione alla richiesta estorsiva di cui al comma 1 dell'articolo 1.

Art. 5.

Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione

1. È istituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni un «Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione», di seguito denominato «Fondo».

2. Il Fondo è amministrato, sotto la vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni a mezzo del proprio consiglio di amministrazione. Presso il medesimo Istituto, fermi restando gli ordinari controlli cui è sottoposta la relativa attività, è istituito un comitato avente compiti consultivi, propositivi e di verifica della rispondenza della gestione del Fondo alle finalità previste dal presente decreto.

3. Il comitato di cui al comma 2 è presieduto dal presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni o in sua vece dal direttore ed è composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia, nonché da tre componenti, nominati annualmente dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro su designazione delle associazioni nazionali di categoria in esso rappresentate, assicurando il principio della rotazione.

4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia, sono disciplinate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità per la gestione del Fondo e per la concessione e la liquidazione delle elargizioni, secondo criteri idonei ad assicurare la speditezza del procedimento e la tutela della riservatezza dei soggetti interessati, in particolare nei casi di domanda inoltrata dal consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da un'associazione nazionale di categoria. Con il medesimo decreto, sono altresì stabiliti i criteri per la liquidazione delle elargizioni in misura proporzionale. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione del decreto di cui al presente comma non è richiesto il previo parere del Consiglio di Stato.

5. Gli organi preposti alla gestione del Fondo promuovono intese con gli ordini professionali e le associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per assicurare, anche presso i relativi uffici, la tutela della riservatezza dei soggetti interessati e delle procedure di elargizione.

Art. 6.

Dotazione del Fondo

1. Il Fondo è alimentato da:

a) un contributo, determinato ai sensi del comma 2, sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto, relativi ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) un contributo dello Stato pari a lire 9.950 milioni per l'anno 1991, a lire 40.000 milioni per l'anno 1992 ed a lire 50.000 milioni per l'anno 1993;

c) una quota pari alla metà dell'importo, per ciascun anno, delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche ed integrazioni, nonché una quota pari ad un terzo dell'importo del ricavato, per ciascun anno, delle vendite disposte a norma dell'articolo 4, commi 4 e 6, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965. Per l'anno 1991 le aliquote sono commisurate agli importi delle somme di denaro e del ricavato degli immobili confiscati a partire dal centottantesimo giorno anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Ai fini di quanto disposto al comma 1, lettera *a)*, l'imposta sui premi assicurativi dei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto, è aumentata dell'uno per cento. Tale misura percentuale può essere rideterminata, in relazione alle esigenze del Fondo, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e di grazia e giustizia.

3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le norme regolamentari necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma 1, lettera *a)*.

Capo II

DISPOSIZIONI PENALI, PROCESSUALI ED IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA

Art. 7.

Circostanze aggravanti

1. Nell'articolo 111 del codice penale, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

«Se chi ha determinato altri a commettere il reato ne è il genitore esercente la potestà, la pena è aumentata fino alla metà o, se si tratta di delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, da un terzo a due terzi.».

2. Nell'articolo 112 del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

«Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri nella commissione del delitto ne è il genitore esercente la potestà, nel caso previsto dal numero 4 del primo comma la pena è aumentata fino alla metà e in quello previsto dal secondo comma la pena è aumentata fino a due terzi.».

3. Nel terzo comma dell'articolo 114 del codice penale, dopo le parole: «numeri 3 e 4» sono inserite le seguenti: «del primo comma e nel terzo comma».

4. Per i delitti di cui all'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui agli articoli 111 e 112, comma primo, numeri 3) e 4), e comma secondo, del codice penale, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste se chi ha determinato altri a commettere il reato, o si è avvalso di altri nella commissione del delitto, ne è il genitore esercente la potestà ovvero il fratello o la sorella e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 8.
Aggravamenti di pene

1. Nel primo comma dell'articolo 629 del codice penale, le parole: «da tre a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a dieci anni».

2. Nel secondo comma dell'articolo 629 del codice penale, le parole: «da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da lire seicentomila a lire tre milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a venti anni e della multa da lire due milioni a lire sei milioni».

3. Nel terzo comma dell'articolo 628 del codice penale, le parole: «da lire seicentomila a lire tre milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da lire due milioni a lire sei milioni».

4. Nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, le parole: «da lire seicentomila a lire tre milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da lire quattro milioni a lire dodici milioni».

Art. 9.
Nuova disposizione penale in materia di estorsione

1. Dopo l'articolo 629 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 629-*bis* (*Altre attività estorsive*). — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena prevista dall'articolo 629, primo comma, si applica nei confronti di chiunque realizzi profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis*. La pena è aumentata se i fatti sono commessi da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-*bis*.».

Art. 10.
Disposizioni processuali

1. Quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti di cui agli articoli 629, 629-*bis*, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, il pubblico ministero può, con decreto motivato, ritardare l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, dell'arresto, del fermo dell'indiziato di delitto o del sequestro. Nei casi di urgenza il ritardo dell'esecuzione dei predetti provvedimenti può essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore.

2. Per gli stessi motivi di cui al comma 1 gli ufficiali di polizia giudiziaria possono omettere o ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero competente per le indagini, e provvedono a trasmettere allo stesso motivato rapporto entro le successive quarantotto ore.

Art. 11.
Disposizioni in materia di misure di prevenzione

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, le parole: «sia quella prevista dall'articolo 630 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «sia una di quelle previste dagli articoli 629, 629-*bis*, 630, 648-*bis* o 648-*ter* del codice penale, ovvero quella di contrabbando».

2. Nel secondo comma dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il provvedimento può essere altresì modificato, anche in relazione alla determinazione del luogo di soggiorno, su richiesta dell'autorità proponente, quando ricorrono gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica.».

Art. 12.
Disciplina della raccolta di fondi

1. Salvo quanto disposto in materia ecclesiastica e salvi i casi di urgente necessità in occasione di pubblico o privato soccorso, possono effettuarsi raccolte di denaro, beni o altre utilità, collette o questue, comunque denominate, per finalità non vietate dalle leggi o da regolamenti, purché i promotori ne facciano denuncia al questore almeno trenta giorni prima dell'inizio della raccolta. Per le raccolte da effettuarsi in più province è competente il questore della provincia in cui hanno residenza i promotori o ha sede l'associazione promotrice.

2. Nella denuncia devono essere indicate le generalità del promotore e degli addetti alla raccolta, l'oggetto e le modalità della medesima, compresi i giorni in cui sarà effettuata, la destinazione del denaro, dei beni o delle altre utilità. Chi effettua la raccolta, colletta o questua deve essere munito di copia della denuncia vistata dall'ufficio ricevente e di documento di identità, che devono essere esibiti al momento della raccolta e a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

3. Il questore, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, può vietare in qualsiasi momento l'effettuazione della raccolta o la prosecuzione della stessa, o imporre specifiche prescrizioni.

4. Nei confronti di chi effettua la raccolta in violazione delle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire duecentomila a lire un milione e duecentomila. Nei confronti dei promotori la sanzione è da lire un milione a lire sei milioni. Le somme, i beni o le altre utilità raccolte sono sequestrate e confiscate.

5. Quando si tratta di raccolte di oggetti senza apprezzabile valore, il prefetto, sentito l'ufficio tecnico erariale, può autorizzare la destinazione degli stessi ad enti o associazioni di assistenza e beneficenza anche prima dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa, applicate in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.

Art. 13.

Funzioni del pretore e del pubblico ministero in materia amministrativa

1. Al comma 1 dell'articolo 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Spettano al pubblico ministero presso la pretura le funzioni attribuite dalla legge al pubblico ministero nella materia civile trattata dal pretore. Restano ferme le disposizioni di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, per quanto concerne le attribuzioni del pretore nella materia dello stato civile.».

2. Al comma 1 dell'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 1990, n. 15, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il procuratore della Repubblica presso la pretura può altresì delegare nominativamente uditori giudiziari e vice procuratori onorari allo svolgimento delle funzioni nella materia civile.».

3. All'articolo 34 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2-bis*. Il pretore può delegare nominativamente vice pretori onorari allo svolgimento delle funzioni nella materia dello stato civile.».

4. Ai vice procuratori onorari e ai vice pretori onorari delegati allo svolgimento delle funzioni indicate nei commi 2 e 3 è corrisposta l'indennità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, per ogni giorno impiegato.

5. L'onere derivante dall'applicazione del comma 4 è valutato in lire 450 milioni per l'anno 1991 e in lire 2.000 milioni a decorrere dal 1992.

Art. 14.

Disposizioni in materia di obbligo di soggiorno

1. Ai fini dell'applicazione della misura dell'obbligo di soggiorno, il Ministro dell'interno con proprio decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, individua, in relazione alle caratteristiche territoriali, i comuni non idonei come luogo di esecuzione della misura. La misura non può essere applicata in uno dei comuni compresi nel decreto del Ministro dell'interno, salvo che si tratti del comune di residenza o di dimora abituale della persona nei cui confronti si procede e sempre che tale comune sia sede di un ufficio di polizia.

2. Prima di disporre l'obbligo di soggiorno in un comune diverso da quello di residenza o di dimora abituale ricompreso nella stessa provincia o regione, il giudice richiede al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica gli elementi di fatto in relazione ai quali altri comuni o frazioni di essi, non compresi nell'elenco di cui al comma 1, risultano in concreto non idonei alla esecuzione della misura. In ogni caso il giudice decide trascorsi quindici giorni dalla richiesta.

Capo III

COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 15.

Copertura finanziaria

1. Al complessivo onere valutato in lire 10.400 milioni per l'anno 1991, in lire 42.000 milioni per l'anno 1992 ed in lire 52.000 milioni per l'anno 1993, si provvede, quanto a lire 9.950 milioni per l'anno 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi in favore dei lavoratori immigrati e regolamentazione dell'attività dei girovaghi»; quanto a lire 450 milioni per l'anno 1991, lire 42.000 milioni per l'anno 1992 e lire 52.000 milioni per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari in favore della giustizia».

2. La somma prevista dal comma 1 come onere per l'anno 1991, non impegnata alla chiusura dell'esercizio, può esserlo, per gli stessi fini, nell'anno 1992.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 31 dicembre 1991 e sostituiscono quelle di cui al decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 346.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

CARLI, *Ministro del tesoro*

BODRATO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli* MARTELLI

91G0468

DECRETO-LEGGE 2 gennaio 1992, n. 1. *(Raccolta 1992).*

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative e interventi finanziari vari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire termini in materia di opere pubbliche, di assistenza sanitaria, di interventi in campo finanziario, economico, sociale e ambientale, nonché in taluni settori della pubblica amministrazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della sanità, per gli italiani all'estero e l'immigrazione, del commercio con l'estero, del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato,del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Localizzazione di programmi costruttivi, di edilizia economica e popolare in zone residenziali dei piani regolatori.

1. Il termine indicato dall'articolo 2, comma sesto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1991, con l'articolo 4 della legge 20 maggio 1991, n. 158, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1993.

Art. 2.

Aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti

1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 7014 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, non impegnate alla data del 31 dicembre 1991, possono esserlo nell'anno 1992. Il Ministero dei lavori pubblici provvede ad utilizzare dette disponibilità per la predisposizione di un programma di studi e di indagini finalizzati all'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti.

Art. 3.

Interventi per la Torre di Pisa

1. Per la prosecuzione degli interventi di consolidamento e di restauro della Torre di Pisa è autorizzata un'ulteriore spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

2. Il comitato di cui all'articolo 1, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360, può chiedere ai Ministri per i beni culturali e ambientali e dei lavori pubblici, che provvedono entro venti giorni dalla richiesta, di convocare la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Il termine indicato nell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360, è differito al 31 dicembre 1993.

4. Al fine di assicurare la continuità degli interventi di competenza dell'Opera primaziale di Pisa durante il periodo di chiusura al pubblico della torre, è corrisposto all'ente stesso, per l'anno 1993, un contributo di lire 3.000 milioni.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 1.000 milioni per l'anno 1992 e a lire 4.000 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento sotto Ministero dei lavori pubblici «Interventi per l'edilizia storico-artistico-monumentale».

Art. 4.

Assistenza sanitaria a cittadini extracomunitari

1. Per l'anno 1992, i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non occupati, iscritti nelle liste di collocamento, per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

Interventi di sostegno dei consorzi per l'esportazione

1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di sostegno in favore dei consorzi e società consortili per il commercio estero, i contributi finanziari annuali di cui all'articolo 4 della legge 21 febbraio 1989, n. 83, possono essere concessi anche per l'anno 1992. Al relativo onere, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento della legge 21 febbraio 1989, n. 83, recante interventi per i consorzi tra piccole e medie imprese».

Art. 6.

Progetti F.I.O.

1. Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, le risorse resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca adottati dal CIPE a carico di progetti finanziati sul Fondo investimenti ed occupazione fino al 1989 possono essere riassegnate dal CIPE stesso a progetti immediatamente eseguibili già valutati ai sensi della delibera CIPE 12 maggio 1988, ovvero ammessi a finanziamento per lo stesso anno 1989 anche ai sensi dell'articolo 17, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia, ferma restando la destinazione per il disinquinamento delle acque e per lo smaltimento dei rifiuti delle risorse resesi disponibili a seguito di revoca di progetti concernenti i medesimi settori. Per tali progetti il Ministro dell'ambiente formula la proposta al Ministro del bilancio e della programmazione economica per l'inserimento nella proposta complessiva al CIPE.

2. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica individua le risorse di cui al comma 1 e determina con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, i criteri e le modalità per la definizione dei rapporti finanziari inerenti ai progetti di cui è disposta la revoca.

3. Per le finalità di cui al comma 1, ad integrazione delle risorse ivi indicate, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 100 miliardi, di cui almeno un terzo per progetti di risanamento e salvaguardia ambientale. Al relativo onere si provvede a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 7511 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1991.

4. Gli importi relativi al comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere assegnati ai pertinenti capitoli di spesa, anche di nuova istituzione.

Art. 7.

Disponibilità residue sul fondo comune regionale

1. Il residuo importo di lire 1.000 miliardi del fondo comune regionale per l'anno 1990 di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, è ripartito tra le regioni nel modo seguente:

Piemonte	L.	70.467.474.000
Lombardia	»	125.757.417.000
Veneto	»	66.383.999.000
Liguria	»	27.716.051.000
Emilia-Romagna	»	66.312.357.000
Toscana	»	58.355.178.000
Umbria	»	21.362.257.000
Marche	»	29.577.469.000
Lazio	»	77.314.262.000
Abruzzo	»	33.621.628.000
Molise	»	15.571.739.000
Campania	»	168.536.908.000
Puglia	»	119.729.620.000
Basilicata	»	30.653.135.000
Calabria	»	88.640.506.000
Totale	L.	1.000.000.000.000

Art. 8.

Contributo di solidarietà nazionale alla regione siciliana

1. Il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, è fissato per gli anni 1989 e 1990, rispettivamente, in lire 1400 miliardi e in lire 210 miliardi.

2. La somma per spese sostenute dallo Stato, per conto della regione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, dovuta a titolo di rimborso della regione viene determinata in via definitiva, per ciascuno degli anni 1989 e 1990, in lire 18 miliardi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 1.400 miliardi per l'anno 1990 e a lire 210 miliardi per l'anno 1991, si provvede:

a) quanto a lire 1.400 miliardi per l'anno 1990, a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 7751 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991;

b) quanto a lire 210 miliardi, per l'anno 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001, dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Fondo di solidarietà nazionale per la Sicilia».

Art. 9.

Lavori socialmente utili in Napoli e Palermo

1. Per la prosecuzione degli interventi statali di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge

15 marzo 1991, n. 80, è autorizzata l'ulteriore spesa, rispettivamente di lire 120 miliardi e lire 90 miliardi per l'anno 1992.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, quanto a lire 90 miliardi, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, affluite ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito dalla legge 12 novembre 1988, n. 492, che vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno; quanto a lire 120 miliardi mediante parziale utilizzo delle disponibilità in conto residui del capitolo 8048 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991, che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

3. Nel comma 10, secondo periodo, dell'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, le parole: « e 1991.» sono sostituite dalle seguenti: «, 1991 e 1992.».

Art. 10.

Provvidenze per le maestranze del cantiere ENEL di Gioia Tauro

1. Ai lavoratori che hanno usufruito sino al 19 novembre 1990 della somma di cui al decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 275, licenziati successivamente al 19 novembre 1990, per i quali non sussistano i requisiti per il godimento delle prestazioni di disoccupazione speciale previste dalla legge 6 agosto 1975, n. 427, è erogata per un periodo massimo di 18 mesi decorrenti dal 19 novembre 1990, una somma pari all'80 per cento della retribuzione globale lorda che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestato, comprese tra lo zero ed il limite massimo di ore previste dai contratti collettivi di lavoro, non oltre le quarantaquattro ore settimanali. La somma non può comunque essere superiore all'importo massimo del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni e non è cumulabile con il trattamento di integrazione salariale e di disoccupazione.

2. Nei confronti dei lavoratori beneficiari dell'erogazione di cui al comma 1 si applicano, ove compatibili, le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai lavoratori sono dovuti per il periodo indicato al comma 1 il trattamento di famiglia in base alle norme vigenti.

3. Alla corresponsione delle somme di cui ai commi 1 e 2 provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale, previa individuazione degli aventi diritto.

4. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato per l'anno 1992 in lire 3.125.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1992, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione in spesa di cui all'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Art. 11.

Rifinanziamento della Artigiancassa

1. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è incrementato della somma di lire 100 miliardi per l'anno 1991. Al corrispondente onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Aumento del fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'articolo 30 della legge 7 agosto 1982, n. 526».

Art. 12.

Finanziamento del programma PRO.R.A.

1. Le somme stanziate sul capitolo 2101 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, non impegnate alla data del 31 dicembre 1991 possono esserlo nell'anno 1992.

Art. 13.

Agevolazioni per turisti stranieri motorizzati

1. Le agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati previste dalla legge 15 maggio 1986, n. 192, già prorogate con modifiche dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, sono ulteriormente differite sino al 31 maggio 1992.

2. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dei residui dello stanziamento triennale di cui alla legge 18 luglio 1989, n. 268, esistenti sulla contabilità speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma ed intestata alla Direzione generale affari generali turismo e sport del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 14.

Progetti finalizzati

1. La disciplina prevista dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'articolo 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, è differita con le stesse modalità, fino al 31 dicembre 1993.

2. Il fondo per i progetti di cui al citato articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è determinato in lire 24.5 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

3. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

Art. 15.
Affidamento di funzioni dirigenziali nell'ANAS

1. Le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 26 marzo 1986, n. 86, già prorogate da ultimo dal decreto-legge 10 dicembre 1988, n. 523, convertito dalla legge 10 febbraio 1989, n. 43, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1992.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in L. 60.000.000 per l'anno 1990 e in L. 120.000.000 per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede, quanto a L. 125.000.000, a L. 53.000.000, a L. 47.000.000, a L. 40.000.000 e a L. 35.000.000, rispettivamente, a carico degli stanziamenti dei capitoli 101, 102, 103, 124 e 125 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1992.

3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti dal 30 giugno 1990 alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 16.
Gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna

1. La gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna per conto diretto dello Stato, istituita in applicazione dell'art. 18 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, è prorogata fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385.

Art. 17.
Emissioni inquinanti da nichel

1. Il termine previsto al comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990, concernente linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione per quanto attiene al nichel e i suoi componenti come Ni, è differito al 30 settembre 1992.

Art. 18.
Limiti alla emissione di titoli pubblici

1. Il comma 8 dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 406, così come modificato dal comma 1 dell'articolo 2 della legge 18 novembre 1991, n. 366, è sostituito dal seguente:

«8. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, è stabilito in lire 141.000 miliardi».

Art. 19.
Norme finali ed entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui agli articoli 6, 8, 11 e 14 hanno effetto dal 31 dicembre 1991. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE LORENZO, *Ministro della sanità*

BONIVER, *Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione*

LATTANZIO, *Ministro del commercio con l'estero*

MARINI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

RUBERTI, *Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica*

BODRATO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

91G0470

DECRETO-LEGGE 2 gennaio 1992, n. 2.

Interventi urgenti in favore dell'IRI e dell'EFIM.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre un conferimento ai fondi di dotazione dell'IRI e dell'EFIM per le più immediate esigenze finanziarie relative ai programmi degli Enti stessi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Ad integrazione dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1991, n. 42, sono disposti i seguenti stanziamenti:

a) per l'anno 1991, lire 210 miliardi al Fondo di dotazione dell'IRI, Istituto per la ricostruzione industriale, di cui 100 miliardi da destinare alla RAI Radiotelevisione italiana S.p.a.;

b) per lo stesso anno, lire 190 miliardi al Fondo di dotazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industrie manifatturiere - EFIM.

2. All onere derivante dal presente articolo, pari a lire 400 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento «Interventi a favore degli enti di gestione delle partecipazioni statali e dell'EAMO».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 31 dicembre 1991.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro delle partecipazioni statali*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

91G0463

DECRETO-LEGGE 2 gennaio 1992, n. 3.

Interventi in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di ottobre e novembre 1991.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di ottobre e novembre 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del turismo e dello spettacolo, dell'ambiente e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per far fronte agli interventi urgenti conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito le regioni Toscana e Sicilia nei mesi di ottobre e novembre 1991 finalizzati alla riparazione dei danni al regime idraulico, alle infrastrutture ed alle opere di presidio e per la sistemazione dei dissesti idrogeologici è autorizzata la spesa di lire 170 miliardi a carico del fondo per la protezione civile che, a tal fine, è integrato del corrispondente importo.

2. Per i lavori di somma urgenza il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede, con proprie ordinanze, alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, utilizzando nella misura massima di lire 50 miliardi lo stanziamento di cui al comma medesimo.

3. Le regioni indicate al comma 1, anche sulla base delle segnalazioni degli enti locali interessati ed in armonia con le previsioni dei piani di bacino di cui all'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, elaborano, all'uopo avvalendosi degli uffici tecnici regionali, un programma di interventi urgenti, secondo i seguenti criteri indicati in ordine di priorità:

a) eliminazione delle situazioni di pericolo;

b) riparazione dei danni alle infrastrutture essenziali;

c) rimessa in pristino od esecuzione delle altre opere ed infrastrutture di cui al comma 1.

4. Il programma di cui al comma 3, corredato dalle stime dei danni e da un quadro economico globale dei progetti e delle opere da eseguire o da completare, è trasmesso, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministro per il coordinamento della protezione civile.

5. I finanziamenti, al netto della quota di cui al comma 2, sono assegnati alle regioni interessate, previa valutazione dei programmi di cui al comma 3, da parte del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentiti i Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, i quali esprimono il proprio avviso nel termine di quindici giorni dalla richiesta.

6. Per l'esecuzione delle opere di somma urgenza conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, con esclusione delle regioni ivi menzionate, finalizzate alla riparazione di danni al regime idraulico, alle infrastrutture e per la sistemazione dei dissesti idrogeologici, secondo le modalità previste al comma 2, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi a carico del fondo per la protezione civile, che a tal fine è integrato, per l'anno 1992, del corrispondente importo. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile al fine della individuazione delle opere di somma urgenza si avvale della consulenza del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del C.N.R.

7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede: quanto a lire 120 miliardi mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991 all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, quanto a lire 25 miliardi mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 7749 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al pertinente capitolo di spesa e quanto a lire 25 miliardi per l'anno 1992 mediante parziale utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa per il medesimo anno 1992 di cui al predetto articolo 33, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183. Le predette disponibilità in conto residui del capitolo 7749 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici non impegnate nell'anno 1991 possono esserlo nell'anno 1992.

8. All'onere di cui al comma 6, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante parziale utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, per il medesimo anno 1992.

Art. 2.

1. Gli interventi a favore delle aziende agricole e florovivaistiche, singole o associate, nonché per il ripristino delle strutture, infrastrutture ed opere di bonifica, nei territori colpiti dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1, nella regione Emilia-Romagna colpita, nel mese di agosto 1991, da grandinate di straordinaria gravità, nella regione Liguria e nella provincia di Latina colpite, nel mese di ottobre 1991, da avversità atmosferiche di eccezionale intensità, individuati, ai fini della declaratoria di eccezionale avversità atmosferica, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono posti a carico del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è integrato di lire 100 miliardi per l'anno 1992. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 590 del 1981 recante norme per il Fondo di solidarietà nazionale».

Art. 3.

1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi, turistiche e della pesca, che abbiano impianti o attrezzature danneggiati o distrutti dagli eventi atmosferici di cui all'articolo 1, ed a quelle site nella regione Liguria e nella provincia di Latina colpite nel medesimo mese di ottobre 1991 da avversità atmosferiche di eccezionale intensità si applicano le provvidenze del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio1952, n. 50, come integrato dall'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198.

2. Per la concessione dei contributi a fondo perduto di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per l'anno 1991 da iscrivere nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno.

3. Per consentire l'accelerazione delle procedure finalizzate alla erogazione delle provvidenze di cui al comma 1, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma primo, della legge 13 maggio 1985, n. 198, il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede alla individuazione dei comuni beneficiari delle disposizioni di cui al comma 1 con ordinanza emanata d'intesa con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, quanto a lire 2 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 8172 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'atorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 12, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come determinata per il medesimo anno 1991 con la tabella *D* della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e quanto a lire 2 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilità relative agli interventi di cui all'articolo 9, comma quinto, della legge 13 maggio 1985, n. 198, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al pertinente capitolo di spesa.

Art. 4.

1. Per la realizzazione delle opere idrogeologiche necessarie per completare la diga del Bilancino di cui all'articolo 31, comma 6, della legge 18 maggio 1989, n. 183, è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1992 e di 20 miliardi per il 1993. Per assicurare la

continuità dell'attività del bacino sperimentale di cui all'articolo 30 della predetta legge 18 maggio 1989, n. 183, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1992 e di lire 30 miliardi per l'anno 1993. All'onere derivante dell'attuazione del presente articolo si provvede mediante parziale utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, e corrispondente capitolo per l'anno 1993, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31, comma 5, della citata legge n. 183 del 1989.

2. Le disponibilità previste per l'anno 1991 relative alle somme necessarie per il funzionamento della Consulta tecnica di cui all'articolo 3, commi 7 e 9, per le attività di educazione ed informazione ambientale di cui all'articolo 4 e per le attività di cui agli articoli 18, 34 e 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente legge-quadro sulle aree protette, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e non impegnate alla chiusura del predetto esercizio finanziario, possono esserlo nell'esercizio finanziario 1992.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente provvedimento.

Art. 5.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 31 dicembre 1991 e sostituiscono quelle del decreto-legge 31 ottobre 1991, n. 347.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CAPRIA, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

CARLI, *Ministro del tesoro*

PRANDINI, *Ministro dei lavori pubblici*

BODRATO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*

RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*

MANNINO, *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0001

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 dicembre 1991.

Modificazioni alle modalità tecniche di svolgimento della lotteria Italia - Manifestazione 1991.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Visto il proprio decreto del 6 dicembre 1990;

Visto il proprio decreto n. 04/83730 del 20 settembre 1991, concernente le modalità tecniche relative all'effettuazione della «Lotteria Italia - Manifestazione 1991» e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Considerato che occorre modificare l'ora di estrazione e le modalità di estrazione e di abbinamento della lotteria Italia 1991;

Decreta:

All'art. 4 del decreto ministeriale n. 04 83730 le parole «ore 9» sono sostituite dalle parole «ore 12» e dopo il primo comma viene inserito il comma seguente:

«Con le suddette operazioni si procederà prima all'estrazione dei biglietti vincenti i premi di terza e di seconda categoria e successivamente all'estrazione di quelli vincenti i premi di prima categoria nel numero e nell'entità di cui al successivo art. 7».

All'art. 5, secondo comma, la parola «prima» è sostituita dalle parole «nel corso».

All'art. 8, secondo comma, le parole «ore 9» sono sostituite dalle parole «ore 12».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1991

p. Il Ministro: SUSI

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1991
Registro n. 9 Monopoli, foglio n. 129

91A5942

MINISTERO DELL'AMBIENTE

ORDINANZA 28 dicembre 1991.

Disposizioni attuative, in tema di prevenzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico, delle ordinanze 20 novembre 1991 dei Ministri dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

Viste le ordinanze ministeriali 20 novembre 1991 per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia;

Viste le disposizioni attuative delle sopracitate ordinanze in data 20 dicembre 1991, relative ai prodotti petroliferi;

Considerate le indicazioni tecniche e procedurali avanzate dai comuni interessati e dalla regione Lombardia;

Considerato che le misure relative alla qualità dei carburanti e dei combustibili sono finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti e che, di conseguenza, sono correlate all'operatività dei livelli di attenzione e di allarme indicati nelle ordinanze in premessa;

Ordina:

Art. 1.

1. La decorrenza del 1° gennaio 1992 deve intendersi riferita alla progressiva messa a punto dei sistemi di rilevamento dell'inquinamento atmosferico delle città indicate nelle ordinanze e loro omogenea distribuzione nel territorio comunale, da completare entro il 31 gennaio 1992.

2. A partire dal 1° febbraio 1992 hanno efficacia i livelli di attenzione e di allarme e le conseguenti misure previste dagli allegati *B* e *C* delle ordinanze.

Art. 2.

1. Fermo restando che il periodo di riferimento per il confronto tra i valori rilevati ed i livelli indicati è di 24 ore:

le rilevazioni devono essere effettuate a partire da un ora compresa tra le ore 8 e le ore 15;

l'informazione alla popolazione sui livelli di inquinamento, e sui provvedimenti adottati, deve essere data dopo che siano trascorse non più di tre ore dalla conclusione della rilevazione;

i provvedimenti entrano in vigore entro 24 ore dal raggiungimento del livello di attenzione ed entro 12 ore dal raggiungimento del livello di allarme.

L'allegato 1 illustra, a titolo indicativo, le diverse possibili opzioni.

2. Al raggiungimento del livello di attenzione, il sindaco, fermo restando il diritto alla libera circolazione dei mezzi indicati nell'allegato *C*, lettera *a)*, delle ordinanze, adotta i provvedimenti cautelativi più idonei in considerazione del tipo e delle fonti inquinanti oltreché delle aree maggiormente interessate dall'inquinamento. L'allegato 2 riporta, a titolo indicativo, uno schema di provvedimenti cautelativi.

3. Al raggiungimento del livello di allarme il sindaco, fermo restando il diritto alla libera circolazione di cui sopra, adotta i provvedimenti restrittivi secondo quanto indicato nell'allegato *C*, lettera *b)*, delle ordinanze.

4. Gli utenti dei veicoli ammessi alla libera circolazione devono presentare certificazione od autocertificazione comprovante il possesso dei requisiti indicati dall'allegato *C*, lettera *a)*, delle ordinanze, modificato come in allegato 3.

Art. 3.

1. La giunta regionale della Lombardia, sulla base della deliberazione 5 novembre 1991, n. 14606, che individua l'area omogenea di inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 20 maggio 1991, comprendente il comune di Milano ed i comuni ad esso prossimi, adotta i provvedimenti previsti dall'art. 5 delle ordinanze nel comune di Milano e negli altri comuni dell'area metropolitana.

Art. 4.

1. L'applicazione dell'art. 6 delle ordinanze deve intendersi limitata ai centri storici dei comuni individuati dall'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968. Nei centri storici dei comuni sono applicati i limiti di rumorosità di cui alla classe IV della tabella 2 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991. I limiti espressi in livello sonoro equivalente (leq A), sono riferiti al periodo diurno (dalle ore 6 alle ore 22) ed a quello notturno (dalle ore 22 alle ore 6) e sono rappresentativi della rumorosità ambientale dell'intera area.

Art. 5.

1. Il Ministro dell'ambiente e il Ministro per i problemi delle aree urbane istituiscono una commissione tecnico-scientifica composta da sei esperti di prestigio nazionale, con il compito di assistere i comuni interessati, e la regione Lombardia in relazione a quanto disposto dall'art. 3, per l'applicazione delle ordinanze.

Art. 6.

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza costituiscono interpretazione, integrazione e, ove in contrasto, modificazione degli articoli 5 e 6 e dell'allegato *C* delle ordinanze ministeriali del 20 novembre 1991.

Roma, 28 dicembre 1991

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

Il Ministro per i problemi delle aree urbane
CONTE

ALLEGATO 1

Periodo di monitoraggio (24 h)	Valutazione dei dati e definizione dei provvedimenti	Informazione continuativa ai cittadini sui provvedimenti adottati	Entrata in vigore dei provvedimenti	
			Liv. att	Liv. all
h8 - 8	8,30 - 10,30	11.00 - 20,00	entro h 8 giorno successivo	entro h 20
h10 - 10	10,30 - 12,30	13,00 - 22,00	entro h 10 giorno successivo	entro h 22
h12 - 12	12,30 - 14,30	15,00 - 24,00	entro h 12 giorno successivo	entro h 24
h 15 - 15	15,30 - 17,30	18,00 - 03,00 giorno successivo	entro h 15 giorno successivo	entro h 03 giorno successivo

B. *Riduzione del numero di auto in sosta e fluidificazione del traffico.*

1) Istituzione del divieto di sosta nelle aree urbane più inquinate.

2) istituzione di fasce orarie per le attività di carico e scarico delle merci;

3) estensione delle corsie riservate ai mezzi pubblici.

C. *riduzione delle numero di auto circolanti.*

1) istituzione di fasce orarie di divieto di accesso alle aree urbane più inquinate, o all'intero centro abitato.

2) Estensione delle aree pedonali e delle piste ciclabili.

3) Autorizzazione degli accessi al centro abitato per targhe alterne.

D. *Potenziamento dei mezzi pubblici.*

1) Istituzione di corse suppletive per le aree più inquinate e/o soggette a restrizioni.

2) rafforzamento delle linee di trasporto extra urbane da e verso il centro abitato.

3) rafforzamento del trasporto ferroviario, nelle fasce orarie più critiche, da e verso il centro abitato.

ALLEGATO 2

LIVELLO DI ATTENZIONE

Il raggiungimento del livello di attenzione non costituisce una condizione di rischio, ma è l'indicatore di una tendenza verso più gravi e pericolosi livelli di inquinamento ambientale.

A titolo indicativo sono elencate alcune misure cautelative, a carattere temporaneo, che possono essere adottate singolarmente o congiuntamente.

A. *Informazione alla popolazione.*

1) Sullo stato della qualità dell'aria, sul significato dei livelli di inquinamento raggiunti, sulle misure cautelative che i cittadini devono assumere.

ALLEGATO 3

La seconda interlinea dell'allegato C, punto A1, è modificata come segue:

«autoveicoli dotati di un sistema di abbattimento delle emissioni allo scarico approvato dal Ministero dei trasporti, in conformità alla circolare prot. n. 0765/4364 del 29 luglio 1991, e tale da assicurare l'abbattimento di almeno il 50% delle emissioni previste per l'autovettura all'atto dell'immatricolazione, nonché le autovetture già immatricolate sin dall'origine con catalizzatore, nonché qualora utilizzino come carburante GPL o metano».

91A5943

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

DECRETO RETTORALE 28 ottobre 1991.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 16;

Vista la proposta formulata dal comitato tecnico ordinatore della facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi dell'Aquila, in data 28 dicembre 1990;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'università medesima;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 25 relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è sostituito dal seguente:

Art. 25. Insegnamenti complementari:

1) amministrazione del personale;
2) calcolo delle probabilità;
3) contabilità aziendale;
4) contabilità dello Stato e degli enti pubblici;
5) controllo statistico della qualità e statistica industriale;
6) demografia;
7) diritto amministrativo;
8) diritto bancario;
9) diritto civile;
10) diritto commerciale internazionale;
11) diritto comparato del lavoro;
12) diritto comunitario;
13) diritto della navigazione;
14) diritto della previdenza sociale;
15) diritto delle assicurazioni;

16) diritto del mercato finanziario;
17) diritto fallimentare;
18) diritto industriale;
19) diritto internazionale;
20) diritto penale e commerciale;
21) diritto privato comparato;
22) diritto privato dell'economia;
23) diritto processuale civile;
24) diritto pubblico dell'economia;
25) diritto regionale;
26) diritto sindacale;
27) diritto tributario;
28) econometria;
29) economia aziendale;
30) economia degli intermediari finanziari;
31) economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;
32) economia dei Paesi in via di sviluppo;
33) economia dei trasporti;
34) economia del lavoro;
35) economia delle amministrazioni pubbliche;
36) economia delle aziende industriali;
37) economia delle fonti di energia;
38) economia delle imprese di pubblici servizi;
39) economia dello spazio e assetto del territorio;
40) economia del mercato mobiliare;
41) economia e finanza delle imprese di assicurazione;
42) economia e finanza delle imprese pubbliche;
43) economia e politica dell'ambiente naturale;
44) economia e politica industriale;
45) economia e politica monetaria;
46) economia e tecnica delle imprese di trasporto;
47) economia internazionale;
48) economia matematica;
49) economia montana forestale;
50) economia pubblica;
51) economia regionale;
52) elaboratori elettronici e sistemi meccanografici;
53) finanza aziendale;
54) legislazione bancaria;
55) lingua araba;
56) lingua russa;
57) matematica applicata all'economia;
58) matematica delle assicurazioni sociali;
59) matematica generale II;
60) metodologie e determinazioni quantitative di azienda;
61) organizzazione aziendale;
62) organizzazione della produzione;
63) organizzazione del lavoro;
64) organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
65) organizzazione e controllo aziendale;
66) pianificazione economica territoriale;
67) ragioneria delle aziende pubbliche;
68) relazioni industriali;
69) revisione aziendale;
70) ricerca operativa;
71) ricerche di mercato;
72) scienza dell'amministrazione;
73) sistemi informativi aziendali;
74) sociologia;
75) statistica economica;
76) statistica sanitaria;
77) statistica sociale;
78) storia delle dottrine economiche;
79) storia economica contemporanea;
80) tecnica commerciale dei prodotti agricoli;
81) tecnica dei cambi;
82) tecnica del commercio internazionale;
83) tecnica delle ricerche di mercato;
84) tecnologia dei cicli produttivi;
85) tecnologia ed economia delle fonti di energia;
86) teoria delle decisioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 28 ottobre 1991

Il rettore: SCHIPPA

91A5889

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la tabella XXVI-*bis* dell'ordinamento didattico universitario relativa alla laurea in scienze dell'informazione;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989 con cui è stato approvato il piano di sviluppo dell'Università per gli anni 1986-90, che per l'Università di Bologna prevede, fra l'altro, con sede in Cesena il corso di laurea in scienze dell'informazione presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 12 luglio 1991;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

All'art. 2, nell'elenco delle lauree che si conseguono presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è aggiunto: «laurea in scienze dell'informazione con sede a Cesena, durata del corso quattro anni;».

Dopo l'art. 128 e con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, è inserito l'ordinamento degli studi del corso di laurea in scienze dell'informazione con sede a Cesena:

1) laurea in scienze dell'informazione (con sede a Cesena).

Art. 129. — La durata del corso di studi per la laurea in scienze dell'informazione conseguita nella sede di Cesena è di quattro anni. Titoli di ammissione sono quelli dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Il corso degli studi è articolato in un primo biennio comune e in un secondo biennio di indirizzo applicativo (gestionale).

a) Sono insegnamenti fondamentali obbligatori per il primo biennio per tutti gli indirizzi.

1° Anno:

1) analisi matematica I;

2) algebra (semestrale);

3) fisica I;

4) geometria (semestrale);

5) teoria e applicazione delle macchine calcolatrici.

2° Anno:

1) analisi matematica II;

2) calcolo delle probabilità e statistica (semestrale);

3) calcolo numerico (semestrale);

4) fisica II;

5) ricerca operativa e gestione aziendale;

6) sistemi per l'elaborazione dell'informazione I;

b) Sono insegnamenti fondamentali obbligatori per il secondo biennio di indirizzo applicativo:

1) metodi per il trattamento dell'informazione;

2) sistemi per l'elaborazione dell'informazione II;

3) teoria dell'informazione e della trasmissione;

4) teoria e metodi dell'ottimizzazione;

5) economia e organizzazione aziendale (semestrale);

6) trattamento dell'informazione nell'impresa (semestrale).

Insegnamenti complementari:

1) linguaggi formali e compilatori;

2) metodi di approssimazione;

3) tecniche numeriche e analogiche;

4) teoria dei sistemi;

5) analisi numerica;

6) calcolo delle probabilità;

7) cibernetica e teoria dell'informazione;

8) complementi di gestione aziendale;

9) controlli automatici;

10) documentazione automatica;

11) elaborazione dell'informazione non numerica;

12) elaborazione di immagini;

13) elaborazione dei testi letterari;

14) elettronica;

15) fisica numerica;

16) fisica superiore;

17) istituzioni di fisica teorica;

18) istituzioni di analisi superiore;

19) istituzioni di fisica matematica;

20) linguaggi speciali di programmazione;

21) logica matematica;

22) macchine calcolatrici analogiche;

23) progetto di sistemi numerici;

24) simulazione;

25) statistica;

26) tecniche di progettazione automatica;

27) tecniche speciali di elaborazione;

28) teoria degli algoritmi e calcolabilità;

29) teoria degli automi;

30) teoria dei giochi;

31) teoria dei grafi.

Alcuni di questi complementari potranno avere la durata semestrale.

Ciascuno degli insegnamenti, sia fondamentali che complementari, comporta un esame finale.

La scelta delle materie complementari da parte dello studente è sottoposta alla preventiva approvazione della facoltà.

Per ottenere l'iscrizione al secondo biennio, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di almeno cinque materie annuali del primo biennio (due corsi semestrali sono valutati come un corso annuale).

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami, per tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno quattro scelti fra i complementari se a corso semestrale, per almeno tre se uno di essi è annuale, o per almeno due se ambedue sono annuali. Lo studente deve inoltre presentare un elaborato sperimentale come tesi di laurea, sotto la responsabilità di un relatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 30 ottobre 1991

Il rettore: ROVERSI MONACO

91A5890

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 346, recante: «Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive».

Il decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 346, recante: «Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 257 del 2 novembre 1991.

91A5932

Mancata conversione del decreto-legge 31 ottobre 1991, n. 347, recante: «Interventi in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche del mese di ottobre 1991».

Il decreto-legge 31 ottobre 1991, n. 347, recante: «Interventi in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche del mese di ottobre 1991» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 257 del 2 novembre 1991.

91A5933

Mancata conversione del decreto-legge 31 ottobre 1991, n. 348, recante: «Disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori, nonché del regime fiscale di taluni redditi di capitale, della disciplina del versamento di acconto delle imposte sui redditi e altre disposizioni tributarie urgenti».

Il decreto-legge 31 ottobre 1991, n. 348, recante: «Disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di traferimento di titoli o valori, nonché del regime fiscale di taluni redditi di capitale, della disciplina del versamento di acconto delle imposte sui redditi e altre disposizioni tributarie urgenti» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 257 del 2 novembre 1991.

91A5934

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali; nuove forme farmaceutiche; modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Con i decreti ministeriali di seguito elencati è stata concessa, l'autorizzazione all'immissione in commercio, delle sottoindicate specialità medicinali, alle condizioni appresso specificate.

Decreto n. 39/1991 del 17 dicembre 1991

Specialità medicinale: «FLUVIRIN» (vaccino inattivato per l'influenza, antigene di superficie).

Titolare AIC: Evans Medical Limited - Langhurst - Horsham-West Sussex - Gran Bretagna, rappresentata in Italia dalla società O.F.E. - Organizzazione farmaceutica europea S.r.l. - codice fiscale 03952821001; con sede e domicilio fiscale in Roma, via della Betulla n. 117.

Produttore: Evans Medical Limited - Speke-Liverpool - Gran Bretagna.

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

a) 1 siringa ml 0,5;
codice: 028372011 (in base 10) 0V1V1C (in base 32);
classe: *d)*;

b) 10 siringhe ml 0,5;
codice: 028372023 (in base 10) 0V1V1R (in base 32);
classe: *d)*.

Composizione: ogni dose da 0,5 ml contiene 30 mcg di emoagglutinina virale dei ceppi: A/Beijing/353 (H3N2) 10 mcg, A/Singapore 6/86 (H1N1) 10 mcg, B/Yamagata 16/88 10 mcg. Eccipienti: sodio etil mercurio tiosalicilato 0,01% p/v, soluzione isotonica q.b. a ml 0,5.

Indicazioni terapeutiche: profilassi immunitaria dell'influenza specie nei soggetti a rischio.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 gennaio 1992.

Decreto n. 40/1991 del 17 dicembre 1991

Specialità medicinale: «ISOVIST» (iotrolan), nelle forme soluzione iniettabile tipo «190», tipo «240» e tipo «300».

Titolare AIC: Schering A.G. Div. Farmaceutica di Berlino (Germania) rappresentata in Italia dalla Schering S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via L. Mancinelli, 11, codice fiscale 00750320152.

Produttore: Schering A.G. Divisione Farmaceutica nello stabilimento sito in Berlino (Germania).

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

a) «190» - flacone da 10 ml;
codice: 027532011 (in base 10) OU86RC (in base 32);
prezzo L. 50.500;
classe: *b)*;

b) «190» - flacone da 20 ml;
codice: 027532023 (in base 10) OU86RR (in base 32);
prezzo L. 86.250;
classe: *b)*;

c) «240» - flacone da 10 ml;
codice: 027532035 (in base 10) OU86S3 (in base 32);
prezzo L. 59.500;
classe: *b)*;

d) «240» - flacone da 20 ml
codice: 027532047 (in base 10) 0U86SH (in base 32);
prezzo: L. 104.450;
classe: *b)*;

e) «300» - flacone da 10 ml
codice: 027532050 (in base 10) 0U86SL (in base 32);
prezzo: L. 71.900;
classe: *b)*.

Composizione:

ISOVIST «190» 1 flacone da 10 ml contiene: iotrolan 4,058 g; eccipienti: sodio calcio edetato 1 mg; bicarbonato di sodio 4 mg; cloruro di sodio 18 mg; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 10 ml; contenuto in iodio: 190 mg/ml - 1,9 g di iodio/10 ml; 1 flacone da 20 ml contiene: iotrolan 8,116 g; eccipienti: sodio calcio edetato 2 mg; bicarbonato di sodio 8 mg; cloruro di sodio 36 mg; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 20 ml; contenuto in iodio: 190 mg/ml 3,8 g di iodio/20 ml;

ISOVIST «240» 1 flacone da 10 ml contiene: iotrolan 5,126 g; eccipienti: sodio calcio edetato 1 mg; bicarbonato di sodio 4 mg; cloruro di sodio 6 mg; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 10 ml; contenuto in iodio: 240 mg/ml - 2,4 g di iodio/10 ml; 1 flacone da 20 ml contiene: iotrolan 10,252 g; eccipienti: sodio calcio edetato 2 mg; bicarbonato di sodio 8 mg; cloruro di sodio 12 mg; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 20 ml; contenuto in iodio: 240 mg/ml - 4,8 g di iodio/20 ml;

ISOVIST «300» 1 flacone da 10 ml contiene: iotrolan 6,407 g; eccipienti: sodio calcio edetato 1 mg; bicarbonato di sodio 4 mg; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 10 ml; contenuto in iodio: 300 mg/ml - 3 g di iodio/10 ml.

Indicazioni terapeutiche: mielografia cervicale, toracica e lombare; radicolografia; panmielografia, ventricolografia, cisternografia in tomografia computerizzata. Valutazione della circolazione liquorale, specie nell'idrocefalo, con l'ausilio della tomografia computerizzata. Visualizzazione di altre cavità corporee, anche per via orale (ISOVIST 300).

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è vietata, trattandosi di prodotto che può essere impiegato soltanto negli ospedali, nelle cliniche e nelle case di cura.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 gennaio 1992.

Decreto n. 42/1991 del 17 dicembre 1991

Specialità medicinale: «METAFAR» (cefmetazolo sodico).

Titolare A.I.C.: LA.FA.RE. S.r.l., laboratorio farmaceutico, con sede legale e domicilio fiscale in Ercolano (Napoli), via Sac. B. Cozzolino n. 77, codice fiscale 00467860631.

Produttore: LA.FA.RE. S.r.l. laboratorio farmaceutico, stabilimento sito in Ercolano (Napoli), via Sac. B. Cozzolino, n. 77.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

a) 1 flaconcino g 0,500 + 1 fiala ml 2 di solvente - I.M.
codice: 027909011 (in base 10) 0UMQWM (in base 32);
prezzo: L. 13.850;
classe: *b)*;

b) 1 flaconcino g 1 + 1 fiala ml 4 di solvente - I.M.
codice: 027909023 (in base 10) 0UMQWZ (in base 32);
prezzo: L. 22.450;
classe: *b)*;

c) 1 flaconcino g 1 + 1 fiala ml 10 di solvente - E.V.
codice: 027909035 (in base 10) 0UMQXC (in base 32);
prezzo: L. 22.450;
classe: *b)*;

d) 1 flaconcino g 2 E.V.
codice: 027909047 (in base 10) 0UMQXR (in base 32);
prezzo: L. 36.100;
classe: *b)*.

Composizione:

iniettabile per via intramuscolare:

a) un flaconcino da g 0,5 contiene:
principio attivo: cefmetazolo sodico g 0,524 pari a cefmetazolo g 0,500;
una fiala solvente contiene:
lidocaina cloridrato mg 10, acqua p.p.i. q.b. a ml 2;

b) un flaconcino da g 1 contiene:
principio attivo: cefmetazolo sodico g 1,047 pari a cefmetazolo g 1,000;
una fiala solvente contiene:
lidocaina cloridrato mg 15, acqua p.p.i. q.b. a ml 4;

iniettabile uso endovenoso:

c) un flaconcino da g 1 contiene:
principio attivo cefmetazolo sodico g 1,047, pari a cefmetazolo g 1,000;
una fiala solvente contiene: acqua p.p.i. ml 10;

d) un flaconcino da g 2 contiene:
principio attivo: cefmetazolo sodico g 2,094 pari a cefmetazolo g 2,000.

Indicazioni terapeutiche: di uso selettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di gram-negativi resistenti ai più comuni antibiotici.

In particolare il prodotto trova indicazione nelle suddette infezioni, in pazienti defedati e o immunodepressi.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è vietata, trattandosi di prodotto il cui uso è riservato ad ospedali e case di cura.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 gennaio 1992.

Decreto n. 43 del 17 dicembre 1991

Specialità medicinale: «CORDIUM» (bepridil).

Titolare A.I.C.: N.V. Organon - Oss (Olanda) rappresentata in Italia dalla Organon Italia S.p.a., codice fiscale 00405640582, Roma.

Produttore: produzione e controllo: stabilimento della succitata società estera sita in Oss - Olanda.

Operazioni terminali di confezionamento: stabilimento della società Organon Italia S.p.a., sito in Pomezia (Roma), via Costarica, 15/A.

Confezione autorizzata, codice, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

28 compresse rivestite mg 300;
codice: 025868023 (in base 10) 0SPFRR (in base 32);
prezzo: L. 26.590;
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 40% e con decorrenza 1° febbraio 1992.

Composizione: ogni compressa contiene: principio attivo: bepridil monoidrato cloridrato mg 300; eccipienti: magnesio stearato mg 2,25, cellulosa microcristallina fina q.b. a mg 450, rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa circa mg 5, polietilenglicole 8000 circa mg 1, titanio biossido circa mg 2.

Indicazioni terapeutiche: trattamento preventivo delle crisi di angina pectoris stabile.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 gennaio 1992.

Decreto n. 41/1991 del 17 dicembre 1991

Specialità medicinale: «FELODAY e FELODAY 5» (felodipina).

Titolare A.I.C.: Ciba Geigy S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Origgio (Varese), s.s. 233, km 295 - codice fiscale 00826480154.

Produttore: Ciba Geigy S.p.a., stabilimento consortile sito in Milano, via Benadir, 5.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

a) astuccio da 28 compresse da 5 mg:
codice: 027376019 (in base 10) 0U3GDM (in base 32);
prezzo: L. 32.300;
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 40% e con decorrenza 1° febbraio 1992;

b) astuccio da 14 compresse da 10 mg:
codice: 027376021 (in base 10) 0U3GDP (in base 32);
prezzo: L. 32.100;
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 40% e con decorrenza 1° febbraio 1992.

Composizione: una compressa da 5 mg contiene: principio attivo felodipina 5 mg; eccipienti: olio di ricino idrogenato 40 poliossilato 12,5 mg, polivinilpirrolidone 24 mg, propilgallato 0,06 mg, metilidrossipropilcellulosa 239,5; alluminio silicato 94 mg, cellulosa microcristallina 2,4 mg, titanio biossido 1,4 mg, ferro ossido giallo 0,03 mg, ferro ossido rosso 0,06 mg, cera carnauba 0,2 mg;

una compressa da 10 mg contiene: principio attivo: felodipina 10 mg; eccipienti: olio di ricino idrogenato 40 poliossilato 25 mg, polivinilpirrolidone 24 mg, propilgallato 0,06 mg, metilidrossipropilcellulosa 240 mg, alluminio silicato 94 mg, cellulosa microcristallina 5 mg, lattosio 56 mg, sodio stearilfumarato 8,9 mg, polietilenglicole 2,5 mg, titanio biossido 1,1 mg, ferro ossido giallo 0,1 mg, ferro ossido rosso 0,2 mg, cera carnauba 0,2 mg.

Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa e angina pectoris.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è soggetta a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 gennaio 1992.

Decreto n. 44 del 17 dicembre 1991

Specialità medicinale: «PREVEX e PREVEX 5» (felodipina).

Titolare A.I.C.: Schering-Plough S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Ripamonti, 89 - codice fiscale 00889060158.

Produttore: Schering-Plough S.p.a. nello stabilimento consortile sito in Comazzo (Milano).

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

a) astuccio da 28 compresse da 5 mg;
codice: 027372010 (in base 10) 0U3BHB (in base 32);
prezzo: L. 32.300;
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 40% e con decorrenza 1° febbraio 1992;

b) astuccio da 14 compresse da 10 mg;
codice: 027372022 (in base 10) 0U3BHQ (in base 32);
prezzo: L. 32.100;
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 40% e con decorrenza 1° febbraio 1992.

Composizione:

una compressa da 5 mg contiene: principio attivo felodipina 5 mg; eccipienti: olio di ricino idrogenato 40 poliossilato 12,5 mg; polivinilpirrolidone 24 mg, propilgallato 0,06 mg, metilidrossipropilcellulosa 239,5; alluminio silicato 94 mg, cellulosa microcristallina 2,4 mg, titanio biossido 1,4 mg, ferro ossido giallo 0,03 mg, ferro ossido rosso 0,06 mg, cera carnauba 0,2 mg;

una compressa da 10 mg contiene: principio attivo: felodipina 10 mg; eccipienti: olio di ricino idrogenato 40 poliossilato 25 mg, polivinilpirrolidone 24 mg, propilgallato 0,06 mg, metilidrossipropilcellulosa 240 mg, alluminio silicato 94 mg, cellulosa microcristallina 5 mg, lattosio 56 mg, sodio stearilfumarato 8,9 mg, polietilenglicole 2,5 mg, titanio biossido 1,1 mg, ferro ossido giallo 0,1 mg, ferro ossido rosso 0,2 mg, cera carnauba 0,2 mg.

Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa e angina pectoris.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è soggetta a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 gennaio 1992.

Decreto n. 48/1991 del 17 dicembre 1991

Specialità medicinale: «ROXIT» (roxatidina acetato).

Titolare A.I.C.: Hoechst Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via M.U. Traiano, 18, codice fiscale 00849620158.

Produttore: Hoechst Italia S.p.a., stabilimento sito in Scoppito (L'Aquila) s.s. 17, km 22.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

a) 28 compresse da 85 mg;
codice: 026774012 (in base 10) 0TK2HW (in base 32);
prezzo: L. 47.450;
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 40% e con applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (suppl. straord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985), con decorrenza 1° febbraio 1992;

b) 14 compresse da 150 mg;
codice: 0267754024 (in base 10) 0TK2J8 (in base 32);
prezzo: L. 46.550;
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 40% e con applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (suppl. straord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985), con decorrenza 1° febbraio 1992.

Composizione:

una compressa rivestita da 75 mg contiene: roxatidina acetato cloridrato 75 mg ed eccipienti (idrossipropilmetilcellulosa 54,235 mg, lattosio 5,7 mg, cellulosa microcristallina 3,3, mg, magnesio stearato 1 mg, alcool benzilico 0,529 mg e polietilenglicole 6000 0,236 mg) a 140 mg;

una compressa rivestita da 150 mg contiene: roxatidina acetato cloridrato 150 mg ed eccipienti (idrossipropilmetilcellulosa 108,47 mg, lattosio 11,4 mg, cellulosa microcristallina 6,6, mg, magnesio stearato 2 mg, alcool benzilico 1,059 mg e polietilenglicole 6000 0,471 mg) a 280 mg.

Indicazioni terapeutiche: stati patologici del tratto gastrointestinale superiore associati ad ipersecrezione acida gastrica, quali ulcera duodenale, ulcera gastrica benigna.

Profilassi delle manifestazioni ulcerose recidivanti.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 gennaio 1992.

Decreto n. 52/1991 del 17 dicembre 1991

Specialità medicinale: «GASTRALGIN» (roxatidina acetato).

Titolare A.I.C.: Istituto De Angeli PH S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Lorenzini, 8, codice fiscale 10274200152.

Produttore: Hoechst Italia S.p.a., stabilimento sito in Scoppito (L'Aquila) s.s. 17, km 22.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

a) 28 compresse da 85 mg;
codice: 027778012 (in base 10) 0UHQYW (in base 32);
prezzo: L. 47.450;
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 40% e con applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (suppl. straord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985), con decorrenza 1° febbraio 1992;

b) 14 compresse da 150 mg;
codice: 027778024 (in base 10) 0UHQZ8 (in base 32);
prezzo: L. 46.550;
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 40% e con applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (suppl. straord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985), con decorrenza 1° febbraio 1992.

Composizione:

una compressa rivestita da 75 mg contiene: roxatidina acetato cloridrato 75 mg ed eccipienti (idrossipropilmetilcellulosa 54,235 mg, lattosio 5,7 mg, cellulosa microcristallina 3,3, mg, magnesio stearato 1 mg, alcool benzilico 0,529 mg e polietilenglicole 6000 0,236 mg) a 140 mg.

una compressa rivestita da 150 mg contiene: roxatidina acetato cloridrato 150 mg ed eccipienti (idrossipropilmetilcellulosa 108,47 mg, lattosio 11,4 mg, cellulosa microcristallina 6,6, mg, magnesio stearato 2 mg, alcool benzilico 1,059 mg e polietilenglicole 6000 0,471 mg) a 280 mg.

Indicazioni terapeutiche: stati patologici del tratto gastrointestinale superiore associati ad ipersecrezione acida gastrica, quali ulcera duodenale, ulcera gastrica benigna.

Profilassi delle manifestazioni ulcerose recidivanti.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 gennaio 1992.

Decreto n. 51/1991 del 17 dicembre 1991

Specialità medicinale: «NEOH 2» (roxatidina acetato).

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria, 10, codice fiscale 00421210485.

Produttore: Hoechst Italia S.p.a., stabilimento sito in Scoppito (L'Aquila) s.s. 17, km 22.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

a) 28 compresse da 85 mg;
codice: 027777010 (in base 10) 0UHPZL (in base 32);
prezzo: L. 47.450;
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 40% e con applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (suppl. straord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985), con decorrenza 1° febbraio 1992;

b) 14 compresse da 150 mg;
codice: 027777022 (in base 10) 0UHPZY (in base 32);
prezzo: L. 46.550;
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 40% e con applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (suppl. straord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985), con decorrenza 1° febbraio 1992.

Composizione:

una compressa rivestita da 75 mg contiene: roxatidina acetato cloridrato 75 mg ed eccipienti (idrossipropilmetilcellulosa 54,235 mg, lattosio 5,7 mg, cellulosa microcristallina 3,3 mg, magnesio stearato 1 mg, alcool benzilico 0,529 mg e polietilenglicole 6000 0,236 mg) a 140 mg;

una compressa rivestita da 150 mg contiene: roxatidina acetato cloridrato 150 mg ed eccipienti (idrossipropilmetilcellulosa 108,47 mg, lattosio 11,4 mg, cellulosa microcristallina 6,6, mg, magnesio stearato 2 mg, alcool benzilico 1,059 mg e polietilenglicole 6000 0,471 mg) a 280 mg.

Indicazioni terapeutiche: stati patologici del tratto gastrointestinale superiore associati ad ipersecrezione acida gastrica, quali ulcera duodenale, ulcera gastrica benigna.

Profilassi delle manifestazioni ulcerose recidivanti.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 gennaio 1992.

Decreto n. 46/1991 del 17 dicembre 1991

Specialità medicinale: «FOILLE PLUS».

Titolare A.I.C.: S.p.a. laboratori Delalande Isnardi, con sede legale e domicilio fiscale in Imperia via XXV Aprile, 69, codice fiscale 00487310013.

Produttore: S.p.a. Laboratori Delalande Isnardi nello stabilimento consortile sito in Imperia, via XXV Aprile 69.

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

a) tubo x g 30 di crema;
codice: 027546011 (in base 10) 0U8NDV (in base 32);
classe: *c)*;

b) flacone da g 70 di spray;
codice: 027546023 (in base 10) 0U8NF7 (in base 32);
classe: *c)*;

c) flacone da g 20 di spray;
codice: 027546035 (in base 10) 0U8NFM (in base 32);
classe: *c)*.

Composizione:

crema: 100 g contengono principi attivi: alcool benzilico g 4,00, benzocaina g 5,00, cloroxilenolo g 0,40; eccipienti: acido stearico g 7,50, alcool cetilico g 3,20, glicerina g 3,00, olio di vaselina g 2,50, isopropil miristato palmitato e stearato g 2,00, polisorbato 60 g 2,00, burro di cacao g 1,50, trietanolamina g 1,10, carbopol 934 g 0,50, sorbitan tristearato g 0,50, metil paraben g 0,20, eugenolo g 0,20, propil paraben g 0,10, butilidrossi anisolo g 0,05, acqua distillata g 66,25;

spray: 100 g contengono principi attivi: alcool benzilico 4,00 g, benzocaina 5,00 g, cloroxilenolo 0,60 g; eccipienti: alcool etilico 81,90 g, glucam P20 (PPG 20 metilglucosio etere) 5,00 g, spirito d'ammonio (ammonio carbonato 0,051 g; ammoniaca 33% 0,054 g, olio essenziale di limone 0,013 g, olio essenziale di lavanda 0,0015 g, olio essenziale di miristica 0,0015 g, alcool etilico 96% 0,858 g, acqua distillata 0,521 g, 1,50 g, glicerina 1,00 g, propilen glicole 1,00 g.

Indicazioni terapeutiche: ustioni minori, eritemi solari, irritazioni cutanee da vari agenti chimico-fisici, punture di insetti. Nella medicazione di escoriazioni, abrasioni e ferite superficiali della pelle.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale non è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 gennaio 1992.

Decreto n. 45/1991 del 17 dicembre 1991

Specialità medicinale: «RUDI-ROUVAX» liofilizzato.

Titolare A.I.C.: Pasteur Mérieux Serums et Vaccins S.A. Lyon (Francia), rappresentata in Italia dall'Istituto Merieux Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via di Villa Troili, 56, codice fiscale 05991060582.

Produttore: Pasteur Mérieux Serums et Vaccins S.A. - Lyon (Francia), Rue Bourgelat, 17.

Confezione autorizzata, codice, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

a) flacone monodose di vaccino liofilizzato + 1 siringa da 0,5 ml di diluente;
codice: 026771016 (in base 10) 0TJZL8 (in base 32);
classe: *d)*.

Composizione: ciascuna dose unitaria di vaccino sotto forma liofilizzata contiene almeno 1.000 DICT 50 di virus della rosolia vivo attenuato di ceppo Wistar RA 27/3M; almeno 1000 DICT 50 di virus del morbillo vivo attenuato di ceppo Schwarz, albumina umana q.b. per la liofilizzazione; solvente: acqua per preparazioni iniettabili 0,5 ml.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione della rosolia e del morbillo nei bambini di ambo i sessi a partire dall'età di 12 mesi.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del vaccino del prodotto è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 gennaio 1992.

Decreto n. 47/1991 del 17 dicembre 1991

Specialità medicinale: «IMOVAX OREILLONS» (vaccino a virus vivi attenuati contro la parotite, ceppo Urabe AM 9), liofilizzato iniettabile.

Titolare A.I.C.: Pasteur Mérieux Serums et Vaccins S.A. Lyon (Francia), rappresentata in Italia dall'Istituto Mérieux Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via di Villa Troili, 56, codice fiscale 05991060582.

Produttore: Pasteur Merieux Serums et Vaccins S.a. - Lyon (Francia), Rue Bourgelat, 17.

Confezione autorizzata, codice, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

flacone monodose di liofilizzato + 1 siringa da 0,5 ml di diluente;
codice: 026757017 (in base 10) 0TJKWT (in base 32);
classe: *d)*.

Composizione: ciascuna dose unitaria di vaccino a base di virus vivo attenuato contro la parotite (ceppo Urabe AM-9) preparato per coltura in uova di embrione di pollo in forma liofilizzata contiene almeno 5.000 DICT 50 - Idrosilato di gelatina 10% p/v, cloridrato di L arginina 3% p/v, saccarosio 5% p/v, solfato di kanamicina 10 mcg; diluente: acqua per preparazioni iniettabili 0,5 ml

Indicazioni terapeutiche: prevenzione della parotite.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del vaccino in parola è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 gennaio 1992.

Decreto n. 49/1991 del 17 dicembre 1991

Specialità medicinale: «ROKITAL» (rokitamicina).

Titolare A.I.C.: Prodotti Formenti S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Correggio, 43, codice fiscale 04485620159.

Produttore: Prodotti Formenti S.r.l., stabilimento consortile sito in Origgio (Varese), via G. Di Vittorio, 2.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

a) 12 compresse rivestite mg 400;
codice: 027501016 (in base 10) 0U78GS (in base 32);
prezzo: L. 34.500;
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa, da parte dell'assistito, nella misura del 40% e con applicazione dell'art. 5 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (suppl. straord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985), con decorrenza 1° febbraio 1992;

b) flacone g 48 di granulare per la preparazione estemporanea di sospensione per uso orale:
codice: 027501028 (in base 10) 0U78H4 (in base 32);
prezzo: L. 34.900;
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa, da parte dell'assistito, nella misura del 40% e con applicazione dell'art. 5 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (suppl. straord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985), con decorrenza 1° febbraio 1992.

Composizione: una compressa contiene: rokitamicina 400 mg; eccipienti: glicina 216,67 mg; acido citrico 85 mg, sodio carmellosio 70 mg, calcio carbossimetilcellulosa 55,46 mg, silice precipitata 53,78 mg,

etilcellulosa 26 mg, magnesio stearato 18,66 mg, palmito stearato di saccarosio 13,33 mg, talco 10,4 mg, idrossipropilmetilcellulosa 19,89 g, olio di ricino idrogenato 3,64 mg, paraffina liquida 3,64 mg, titanio biossido 2,3 mg, polietilenglicole 4000 1,23 mg. 100 g di granulare contengono: rokitamicina 10 g; eccipienti: mannitolo 10 g, etilcellulosa 7,5 g, silice precipitata 5,4 g, olio di ricino idrogenato 5 g, glicina 4 g, copolimero metacrilico 2,5 g, idrossipropilmetilcellulosa 2,45 g, palmitostearato di saccarosio 2 g, aroma naturale di frutta 0,8 g, cellulosa microcristallina 0,89 g, saccarina sodica 0,2 g, sodio carbossimetilcellulosa 0,11 g, dimeticone 0,05 g, ossido di ferro giallo 0,035 g, saccarosio q.b. a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: infezioni batteriche dell'adulto e del bambino, acute e croniche, sostenute da germi sensibili alla rokitamicina come di seguito specificate:

apparato respiratorio: tonsillite, peritonsillite, ascesso peritonsillare, faringolaringite, faringite, bronchite, polmonite, broncopolmonite;

otite esterna, otite media, sinusite;

infezioni periodontali, gnatiti;

derma e tessuti molli: follicoliti, foruncolosi, favo, erisipela, cellulite, linfangite (linfadenite), paronichia porulenta, ascesso sottocutaneo, idrosadenite, ateroma infetto, flemmoni.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 gennaio 1992.

Decreto n. 98/1991 del 28 dicembre 1991

Specialità medicinale: «NICOTRANS» (nicotina), cerotti transdermici da mg 30:

Titolare A.I.C.: Elan Pharma di Athlone - Irlanda, rappresentata in Italia dalla società Recordati Industria Chimica e Farmaceutica, con sede e domicilio fiscale in Milano, via Civitali, 1, codice fiscale 00748210150.

Produttore: Elan Pharma di Athlone (Irlanda).

Confezione autorizzata, codice, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

14 cerotti transdermici da mg 30;
codice: 027920014 (in base 10) 0UN1NG (in base 32);
classe: *c)*.

Composizione: ogni cerotto transdermico contiene nicotina mg 30.

Indicazioni terapeutiche: Nicontrans è indicato come coadiuvante nella disassuefazione da tabagismo.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale non è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 gennaio 1992.

Decreto n. 92/1991 del 28 dicembre 1991

Specialità medicinale: «TAURO» (acido tauroursodesossicolico biidrato), capsule da mg 150 (mite) e capsule da mg 250.

Titolare A.I.C.: Mediolanum Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via S. G. Cottolengo, 31, codice fiscale 01689550150.

Produttore: Mediolanum Farmaceutici S.p.a., stabilimento sito in Milano, via S. G. Cottolengo, 31.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

a) «mite»: 20 capsule da mg 150:
codice: 026772020 (in base 10) 0TK0KN (in base 32); prezzo L. 27.950;
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 40%, con applicazione dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985) e con decorrenza 1° febbraio 1992;

b) 20 capsule da mg 250;
codice: 026772032 (in base 10) 0TK0L0 (in base 32);
prezzo: L. 45.300;
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 40% con applicazione dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985) e con decorrenza 1° febbraio 1992.

Composizione:

capsule da mg 150 (mite):

ogni capsula contiene: acido tauroursodesossicolico biidrato mg 150; eccipienti: lattosio mg 32, amido di mais mg 22, cellulosa microcristallina mg 10, magnesio sterato mg 6; composizione delle capsule: gelatina F.U. mg 61,532, titanio biossido (E 171) mg 1,285, ossido di ferro giallo (E 172) mg 0,183;

capsule da mg 250:

ogni capsula da mg 250 contiene: acido tauroursodesossicolico biidrato mg 250; eccipienti: lattosio mg 30, amido di mais mg 20, cellulosa microcristallina mg 10, magnesio sterato mg 10; composizione delle capsule: gelatina F.U. mg 74,228, titanio biossido (E 171) mg 1,550, ossido di ferro giallo (E 172) mg 0,222.

Indicazioni terapeutiche: alterazioni quali-quantitative della funzione biligenetica comprese le forme da bile sovrasatura in colesterolo, per opporsi alla formazione di calcoli di colesterolo o per realizzare condizioni idonee allo scioglimento se sono già presenti calcoli radiotrasparenti. In particolare calcoli colecistici in colecisti funzionante e calcoli nel coledoco residuanti e ricorrenti dopo interventi sulle vie biliari.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata alla presentazione della ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 gennaio 1992.

Decreto n. 91/1991 del 28 dicembre 1991

Specialità medicinale: «TUDCABIL» (acido tauroursodesossicolico) capsule da mg 150 (150 mite) e capsule da mg 250.

Titolare A.I.C.: Farmitalia Carlo Erba S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Imbonati n. 24, codice fiscale 07608290156.

Produttore: Farmitalia Carlo Erba S.r.l., stabilimento consortile sito in Ascoli Piceno.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

a) «10 MITE»: 20 capsule mg 150;
codice: 026707024 (in base 10) 0TH12J (inbase 32);
prezzo: L. 27.950;
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 40%, con applicazione dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985) e con decorrenza 1° febbraio 1992;

b) 20 capsule da 250;
codice: 026707036 (in base 10) 0TH12W (in base 32);
prezzo: L. 45.300;
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 40% con applicazione dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985) e con decorrenza 1° febbraio 1992.

Composizione:

ogni capsula da mg 150 contiene: principio attivo: acido tauroursodesossicolico biidrato 150 mg; eccipienti: cellulosa microcristallina 10 mg, lattosio mg 32, amido di mais mg 22, magnesio sterato m 6; costituenti delle capsule: gelatina F.U. 60,5828 mg, titanio biossido (E 171) 1,0100 mg, eritrosina (E 127) 0,0061 mg, indigotina (E 132) 0,0011 mg, ossido di ferro giallo (E 172) 0,3800 mg, ossido di ferro rosso (E 172) 0,0300 mg;

ogni capsula da mg 250 contiene: principio attivo: acido tauroursodesossicolico biidrato 250 mg; eccipienti: cellulosa microcristallina 10 mg, lattosio 30 mg, amido di mais 20 mg, magnesio sterato 10 mg; costituenti della capsula: gelatina F.U. 75,5969 mg, titanio biossido (E 171) 0,9150 mg, eritrosina (E 127) 0,0026 mg, indigotina (E 132) 0,0005 mg, ossido di ferro giallo (E 172) 0,3400 mg, ossido di ferro rosso (E 172) 0,1450 mg.

Indicazioni terapeutiche: alterazioni quali-quantitative della funzione biligenetica, comprese le forme da bile sovrassatura in colesterolo, per opporsi alla formazione di calcoli di colesterolo o per realizzare condizioni idonee allo scioglimento, se sono già presenti calcoli radiotrasparenti. In particolare calcoli colecistici in colecisti funzionante e calcoli nel coledoco residuanti e ricorrenti dopo interventi sulle vie biliari.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 gennaio 1992.

Decreto n. 94/1991 del 28 dicembre 1991

Specialità medicinale: «INIBACE Roche» (cilazapril), compresse da mg 5.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante, 11, codice fiscale 00747170157.

Produttore: Prodotti Roche S.p.a., stabilimento consortile sito in Milano, piazza Durante, 11.

Confezione autorizzata, codice, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988;

blister da 14 compresse da mg 5;

codice: 027460043 (in base 10) OU60GC (in base 32); prezzo L. 37.550;

classe: *a)* con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 40% e con decorrenza 1° febbraio 1992.

Composizione: una compressa da 5 mg contiene: cilazapril 5,22 mg (pari ad anidro 5 mg); eccipienti: lattosio 121,78 mg, amido di mais 60 mg, metilidrossipropilcellulosa 10,5 mg, talco 4,25 mg, sodio stearilfumarato 2 mg, titanio biossido 0,25 mg, E 172 1 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione arteriosa.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 gennaio 1992.

Decreto n. 93/1991 del 28 dicembre 1991

Specialità medicinale: «INITISS» (cilazapril), compresse da mg 5.

Titolare A.I.C.: Farmitalia Carlo Erba S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via C. Imbonati, 24, codice fiscale 07608290156.

Produttore: la specialità medicinale INITISS è prodotta come di seguito indicato:

effettuazione della produzione da parte della Prodotti Roche S.p.a., nello stabilimento consortile sito in Milano, piazza Durante, 11;

effettuazione dei controlli da parte della società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio nello stabilimento sito in Ascoli Piceno, località Marino del Tronto;

effettuazioni delle operazioni terminali di confezionamento da parte sia della Prodotti Roche S.p.a., sia della Farmitalia Carlo Erba S.r.l., rispettivamente nei sopracitati stabilimenti consortili siti l'uno in Milano e l'altro in Ascoli Piceno, località Marino del Tronto.

Confezione autorizzata, codice, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

blister da 14 compresse da mg 5;

codice: 027464041 (in base 10) OU64C9 (in base 32); prezzo L. 37.550;

classe: *a)* con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 40% e con decorrenza 1° febbraio 1992.

Composizione: una compressa da 5 mg contiene: cilazapril 5,22 mg (pari ad anidro 5 mg); eccipienti: lattosio 121,78 mg, amido di mais 60 mg, metilidrossipropilcellulosa 10,5 mg, talco 4,25 mg, sodio stearilfumarato 2,0 mg, titanio biossido 0,25 mg, E 172 1,00 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione arteriosa.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 gennaio 1992.

Decreto n. 96/1991 del 28 dicembre 1991

Specialità medicinale: «MAXAQUIN» (lomefloxacin), compresse da 400 mg.

Titolare A.I.C.: Schiapparelli Searle S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Monza, via Osculati, 9, codice fiscale 03240960587.

Produttore: Searle industrie - Evreux Cedex (Francia).

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

5 compresse da 400 mg;

codice: 027943036 (in base 10) OUNS3W (in base 32); prezzo L. 37.700;

classe: *b)*.

Composizione: una compressa contiene: lomefloxacin cloridato mg 441,6 (pari a mg 400 di lomefloxacin base); eccipienti: carbossimetilcellulosa sale di calcio mg 80,0, idrossipropilcellulosa mg 10,0, lattosio idrato mg 138,4, magnesio stearato mg 12,0, poliossil 40 stearato mg 2,0, polietilenglicole 400 mg 1,2, metilidrossipropilcellulosa mg 13,3, titanio biossido mg 2,6.

Indicazioni terapeutiche: MAXAQUIN è indicato nel trattamento delle infezioni delle vie urinarie causate da microrganismi sensibili al lomefloxacin.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è vietata, trattandosi di prodotto che può essere impiegato soltanto negli ospedali e nelle case di cura, sotto il diretto controllo medico.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 gennaio 1992.

Decreto n. 97/1991 del 28 dicembre 1991

Specialità medicinale: «UNIQUIN» (lomefloxacin), compresse da 400 mg.

Titolare A.I.C.: Alfa Wassermann S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Alanno Scalo (Pescara), contrada Sant'Emidio, codice fiscale 00556960375.

Produttore: Searle industrie - Evreux Cedex (Francia).

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

5 compresse da 400 mg;

codice: 027944038 (in base 10) OUNT36 (in base 32); prezzo L. 37.700;

classe: *b)*.

Composizione: una compressa contiene: lomefloxacin cloridato mg 441,6 (pari a mg 400 di lomefloxacin base); eccipienti: carbossimetilcellulosa sale di calcio mg 80,0, idrossipropilcellulosa mg 10,0, lattosio idrato mg 138,4, magnesio stearato mg 12,0, poliossil 40 stearato mg 2,0, polietilenglicole 400 mg 1,2, metilidrossipropilcellulosa mg 13,3, titanio biossido mg 2,6.

Indicazioni terapeutiche: UNIQUIN è indicato nel trattamento delle infezioni delle vie urinarie causate da microrganismi sensibili al lomefloxacin.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è vietata, trattandosi di prodotto che può essere impiegato soltanto negli ospedali e nelle case di cura, sotto il diretto controllo medico.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 gennaio 1992.

Decreto n. 95/1991 del 28 dicembre 1991

Specialità medicinale: «CHIMONO» (lomefloxacin, compresse da 400 mg.

Titolare A.I.C.: A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Sette Santi, 3, codice fiscale n. 00395270481.

Produttore: Searle industrie - Evreux Cedex (Francia).

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

5 compresse da 400 mg; codice: 027957012 (in base 10) OUP5SN (in base 32); prezzo L. 37.700;

classe *b)*.

Composizione: una compressa contiene: lomefloxacin cloridrato mg 441,6 (pari a mg 400 di lomefloxacin base); eccipienti: carbossimetilcellulosa sale di calcio mg 80,0, idrossipropilcellulosa mg 10,0, lattosio idrato mg 138,4, magnesio stearato mg 12,0, poliossil 40 stearato mg 2,0, polietilenglicole 400 mg 1,2, metilidrossipropilcellulosa mg 13,3, titanio biossido mg 2,6.

Indicazioni terapeutiche: CHIMONO è indicato nel trattamento delle infezioni delle vie urinarie causate da microrganismi sensibili al lomefloxacin.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è vietata, trattandosi di prodotto che può essere impiegato soltanto negli ospedali e nelle case di cura, sotto il diretto controllo medico.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 gennaio 1992.

Con il seguente decreto ministeriale è stata concessa, alle condizioni appresso specificate, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto indicata nuova forma farmaceutica di specialità medicinale.

Decreto n. 50/1991 del 17 dicembre 1991

Specialità medicinale: «CITIFAR» (citicolina).

Titolare AIC: LA.FA.RE. S.r.l., codice fiscale n. 00467860631, con sede e domicilio fiscale in Ercolano (Napoli), via Sac. B. Cozzolino n. 77.

Produttore: LA.FA.RE. S.r.l., stabilimento sito in Ercolano (Napoli), via Sac. B. Cozzolino n. 77.

Confezione autorizzata, codice, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

a) «500» 5 fiale ml 3;
codice: 026097030 (in base 10) OSWFD6 (in base 32) prezzo L. 28.950;
classe: *a)* con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 40% e con decorrenza 1° febbraio 1992;

b) «1000» 3 fiale ml 4;
codice: 026097055 (in base 10) OSWFDZ (in base 32) prezzo L. 33.600;
classe: *a)* con quota di partecipazione alle spese da parte dell'assistito nella misura del 40% e con decorrenza 1° febbraio 1992.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 gennaio 1992.

Con i provvedimenti di seguito elencati sono state apportate le sottoindicate modifiche ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali.

Decreto n. 78/1991 del 28 dicembre 1991

Specialità medicinale: «DECAPEPTYL» (triptorelina), iniettabile i.m. a cessione protratta × mg 3,75.

Titolare AIC: Ipsen Biotech S.A. di Parigi (Francia), rappresentata in Italia dalla società Ipsen S.p.a. (già Ipsen S.r.l.), codice fiscale n. 05619050585.

Oggetto del decreto:

1) modifica di confezionamento e, conseguentemente, delle modalità di preparazione della sospensione iniettabile, utilizzando un sistema composto da: flacone contenente le microsfere; fiala contenente liquido per sospensione; una siringa da 3 ml; un ago rosa per prelevamento ed un ago verde per iniezione i.m.;

2) modifica della composizione limitatamente agli eccipienti, secondo la formulazione di seguito indicata:

flacone contenente le microsfere: polimero del lactide coglicolidico q.b. a mg 170 mannitolo mg 85, carbossimetilcellulosa (Na) mg 30, polisorbato 80 mg 2; liquido per sospensione: mannitolo mg 16, acqua p.p.i. q.b. a 2 ml × una fiala.

Confezione autorizzata, codice, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

iniettabile a cessione protratta × mg 3,75, sistema con siringa;
codice n. 026999021 (in base 10) OTRY7F (in base 32); prezzo L. 374.000;
classe: *a)*.

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale n. 463/1983, convertito nella legge n. 638/1983, non è dovuta alcuna quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 gennaio 1992.

I lotti prodotti anteriormente alla modifica non possono essere più venduti a partire dal 1° agosto 1992.

Decreto n. 79/1991 del 28 dicembre 1991

Specialità medicinale: «HAIMAVEN» (immunoglobulina umana normale per uso endovenoso).

Titolare AIC: Aima Derivati S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Castelvecchio Pascoli (Lucca).

Confezioni autorizzate, codici assegnati:

a) v.i. flacone liof. mg 500 + solvente ml 10;
codice: 026358059 (in base 10) OT4D9C (in base 32);

b) v.i. flacone liof. mg 1000 + solvente ml 20;
codice: 026358061 (in base 10) OT4D9F (in base 32);

c) v.i. flacone liof. mg 2500 + solvente ml 50;
codice: 026358073 (in base 10) OT4D9T (in base 32);

d) v.i. flacone liof. mg 5000 + solvente ml 100;
codice: 026358085 (in base 120) OT4DB5 (in base 32).

Oggetto del decreto:

modifica del processo produttivo limitatamente all'inserimento di un procedimento di inattivazione virale;

aggiunta della dizione v.i.;

modifica di stabilimento: il confezionamento è effettuato nello stabilimento consortile sito in Sant'Antimo (Napoli) anziché in quello sito in Castelvecchio Pascoli (Lucca).

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 gennaio 1992.

I lotti prodotti anteriormente alla modifica non possono essere venduti a partire dal 1° agosto 1992.

Decreto n. 80/1991 del 28 dicembre 1991

Specialità medicinale: «ISIVEN» (immunoglobulina umana normale per uso endovenoso).

Titolare AIC: Istituto sierovaccinogeno italiano - I.S.I. S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Castelvecchio Pascoli (Lucca).

Confezioni autorizzate, codici assegnati:

a) v.i. flacone liof. mg 500 + solvente ml 10;
codice: 026938050 (in base 10) OTQ2Q2 (in base 32);

b) v.i. flacone liof. mg 1000 + solvente ml 20;
codice: 026938062 (in base 10) OTQ2QG (in base 32);

c) v.i. flacone liof. mg 2500 + solvente ml 50;
codice: 026938074 (in base 10) OTQ2QU (in base 32);

d) v.i. flacone liof. mg 5000 + solvente ml 100;
codice: 026938086 (in base 120) OTQ3R6 (in base 32).

Oggetto del decreto:

modifica del processo produttivo limitatamente all'inserimento di un procedimento di inattivazione virale;

aggiunta della dizione v.i.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 gennaio 1992.

I lotti prodotti anteriormente alla modifica non possono essere venduti a partire dal 1° agosto 1992.

Decreto n. 81/1991 del 28 dicembre 1991

Specialità medicinale: «BIAVEN» (immunoglobulina umana normale per uso endovenoso).

Titolare AIC: Farma Biagini S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Castelvecchio Pascoli (Lucca).

Confezioni autorizzate, codici assegnati:

a) v.i. flacone liof. mg 500 + 1 fiala di solvente × ml 10 uso e.v.;
codice: 025773058 (in base 10) OSLKO2 (in base 32);

b) v.i. flacone liof. mg 1000 + fiala di solvente × ml 20 uso e.v.;
codice: 025773060 (in base 10) OSLK04 (in base 32);

c) v.i. flacone liof. mg 2500 + fiala di solvente × ml 50 uso e.v.;
codice: 025773072 (in base 10) OSLK0J (in base 32);

d) v.i. flacone liof. mg 5000 + fiala di solvente × ml 100 uso e.v.;
codice: 025773084 (in base 10) OSLKOW (in base 32).

Oggetto del decreto:

modifica del processo produttivo limitatamente all'inserimento di un procedimento di inattivazione virale;

aggiunta della dizione v.i.;

modifica di stabilimento: il confezionamento è effettuato nello stabilimento consortile sito in Sant'Antimo (Napoli) anziché in quello sito in Castelvecchio Pascoli (Lucca).

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 gennaio 1992.

I lotti prodotti anteriormente alla modifica non possono essere venduti a partire dal 1° agosto 1992.

Decreto n. 57/1991 del 28 dicembre 1991

Specialità medicinale: «NOZINAN» (levomepromazina) nelle forme compresse 25 mg e 100 mg.

Titolare AIC: Rhone Poulenc Rorer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via A. Kuliscioff, 37.

Oggetto del decreto: modifica della composizione limitatamente agli eccipienti secondo la formulazione di seguito indicata:

20 compresse mg 100 - lattosio 226,88 mg; amido di frumento 113,44 mg, polivinilpirrolidone K 25 14,18 mg, magnesio stearato 7,50 mg; zeina 6,00 mg; silice precipitata 2,00 mg; olio di ricino 2,00 mg; 20 compresse mg 25 - lattosio 103,3 mg; amido di frumento 51,650 mg, polivinilpirrolidone K 25, 6,450 mg, zeina 3,0 mg, magnesio stearato 2,6 mg; silice precipitata 2,0 mg; olio di ricino 1,0 mg.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 gennaio 1992.

I lotti prodotti anteriormente alla modifica, di eccipienti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza.

Decreto n. 69/1991 del 28 dicembre 1991

Specialità medicinale: «TRANEX» (acido tranexamico), 30 capsule da mg 250 e 30 capsule da mg 500.

Titolare AIC: Malesci Istituto Farmacobiologico S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Firenze, via Porpora, 22/24.

Oggetto del decreto: modifica della composizione limitatamente agli eccipienti secondo la seguente formulazione:

per le capsule mg 250 - dimeticone mg 5,4, silice precipitata mg 2,5, capsula contenitrice: gelatina 98%, ossido di ferro rosso E172 1,5%, titaniobiossido E171 0,5%;

per le capsule mg 500 - dimeticone mg 10,8, silice precipitata mg 5, capsula contenitrice: gelatina 98%, ossido di ferro rosso E172 1,5%, titanio biossido E171 0,5%.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 gennaio 1992.

I lotti prodotti anteriormente alla modifica possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza.

Decreto n. 77/1991 del 28 dicembre 1991

Specialità medicinale: «DEPONIT» «5» e «10» (nitroglicerina), cerotti.

Titolare AIC: Schwarz Pharma AG di Monheim (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta Schwarz Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Lodi (Milano), frazione S. Grato, via Emilia, 99.

Oggetto del decreto: modifica della composizione limitatamente agli eccipienti secondo la formulazione di seguito indicata:

Deponit 5 - lattosio mg 177,70, trigliceridi di acidi grassi saturi 9,10, poliisobutene mg 100,50, colofonia idrogenata mg 90,50, polialcadiene mg 90,50;

Deponit 10 - lattosio mg 355,40, trigliceridi di acidi grassi saturi mg 18,20, poliisobutene mg 201,00, colofonia idrogenata mg 181,00, polialcadiene mg 181,00.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 gennaio 1992.

I lotti prodotti anteriormente alla modifica degli eccipienti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza.

Decreto n. 85/1991 del 28 dicembre 1991

Specialità medicinale: «BRONCOPLUS» (2-alfatenoiltiopropionilglicina), sciroppo estemporaneo.

Titolare AIC: Sigma Tau S.p.a. Industrie farmaceutiche riunite, con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare, 47.

Oggetto del decreto: modifica della composizione limitatamente agli eccipienti, secondo la formulazione di seguito indicata: saccarosio polvere g 50,0, sodio carbossimetilcellulosa g 0,80, polivinilpirrolidone g 0,10, silice precipitata g 0,10, sodio benzoato g 0,15, acido citrico polvere g 0,30, aroma arancio polvere g 0,15.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 gennaio 1992.

I lotti prodotti anteriormente alla modifica degli eccipienti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza.

Decreto n. 87/1991 del 28 dicembre 1991

Specialità medicinale: «ACTIFED COMPOSTO», nella forma di sciroppo (flacone da 100 ml).

Titolare AIC: Wellcome Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma) via del Mare, 36.

Oggetto del decreto: modifica della composizione, della confezione e della classificazione secondo quanto di seguito indicato:

composizione: 1 flacone da 100 ml di sciroppo contiene: principi attivi: triprolidina cloridrato 0,025 g, pseudoefedrina cloridrato 0,600 g, destrometorfano bromidrato 0,200 g; eccipienti: sorbitolo (70%) non cristallizzabile 20,0 g, saccarosio 56,7 g, sodio benzoato 0,1 g, metile p-idrossibenzoato 0,1 g, ponceau 4R (E124) 0,016 g, alcool etilico 5 ml, aroma di mora 0,8 ml, mentolo 0,010 g, vanilina 0,030 g, acqua depurata q.b. e 100 ml.

Confezione autorizzata, codice, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

1 flacone 100 ml di sciroppo; codice: 021102025 (in base 10) ON3ZG9 (in base 32); classe: *c)*.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° febbraio 1992.

I lotti prodotti anteriormente alla modifica di composizione e di confezione recanti il codice precedentemente autorizzato devono essere ritirati dal commercio il 1° febbraio 1992.

Decreto n. 61/1991 del 28 dicembre 1991

Specialità medicinale: «PROCTOSOLL», crema-tubo da g 20.

Titolare AIC: Schiapparelli Salute S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Duca d'Aosta, 12.

Oggetto del decreto: aggiunta della dizione «crema antiemorroidaria».

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 gennaio 1992.

Decreto n. 75/1991 del 28 dicembre 1991

Specialità medicinale: «ESTRACYT».

Titolare AIC: AB Leo, con sede Helsingborg (Svezia), rappresentata in Italia dalla Pharmacia S.p.a., Cologno Monzese (Milano).

Oggetto del decreto: esonero dall'obbligo di controllare in Italia ciascun lotto della predetta specialità medicinale.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 gennaio 1992.

Decreto n. 76/1991 del 28 dicembre 1991

Specialità medicinali: «HEALON» e «SALAZOPIRIN EN».

Titolare AIC: Kabi Pharmacia AB, con sede in Stoccolma (Svezia), rappresentata in Italia dalla Pharmacia S.p.a., Cologno Monzese (Milano).

Oggetto del decreto: esonero dall'obbligo di controllare in Italia ciascun lotto delle predette specialità medicinali.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 gennaio 1992.

Decreto n. 70/1991 del 28 dicembre 1991

Specialità medicinali: «TUROPTIN» (metipranololo), nelle forme: flacone contagocce da 5 ml di collirio allo 0,1%, flacone contagocce da 5 ml di collirio allo 0,3% e falcone contagocce da 5 ml di collirio allo 0,6%.

Titolare AIC: Dispersa AG - Hettlingen (Svizzera), rappresentata in Italia dalla società Ciba Vision S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Marcon (Venezia), via Enrico Mattei, 17, codice fiscale n. 01637810126.

Oggetto del decreto: trasferimento di rappresentanza in Italia dalla società Zyma S.p.a. - Saronno (Varese), Corso Italia, 13, alla società Ciba Vision S.r.l. suddetta.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 gennaio 1992.

Decreto n. 74/1991 del 28 dicembre 1991

Specialità medicinali: «DUFASTON», «DUFALAC DUPHAR», «DUSPATAL DUPHAR», «DUVADILAN», «FENAM», «FEVARIN», «INFLUVAC DUPHAR» E «PRE-PAR DUPHAR», nelle forme e confezioni già autorizzate.

Titolare AIC: Società estera Solvay Duphar B.V., rappresentata in Italia da U.C.M. - Unione chimica medicamenti S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Grugliasco (Torino), via Marco Polo, 38,

Oggetto del decreto: variazione denominazione sociale della titolare dell'AIC.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 gennaio 1992.

Decreto n. 67/1991 del 28 dicembre 1991

Specialità medicinali: «BRADORAL», «CIBALGINA», «EURAX», «MICOREN», «NEOCIBALGINA», «ORMOBIL», «OTRIVIN», «RESYL» E «RESYL DM» (farmaci di automedicazione), nelle forme autorizzate.

Titolare AIC: ZYMA S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Saronno (Varese), Corso Italia, 13, codice fiscale n. 00687350124.

Oggetto del decreto: trasferimento della titolarità dell'A.I.C. a nome della società sopra indicata (precedente titolare: Ciba Geigy S.p.a.): autorizzazione alla produzione nello stabilimento consortile «Ciba-Geigy - Zyma», sito in Milano, via Benadir, 5, fatto salvo quanto di seguito specificato per i prodotti appresso indicati:

RESYL DM: la produzione viene effettuata dalla società Lafar S.r.l. nello stabilimento, sito in Milano, via Noto, 7; i controlli sono effettuati nello stabilimento consortile «Ciba-Geigy - Zyma» suddetto;

MICOREN, 20 ml gocce 15% e OTRIVIN, 10 ml gocce allo 0,1% e 10 ml gocce pediatriche allo 0,05%: la produzione ed il confezionamento vengono effettuati, oltre che nello stabilimento «Ciba-Geigy - Zyma» di Milano anche dalla società Lafar S.r.l. nello stabilimento sito in Milano, via Noto, 7, fermi restando i controlli nello stabilimento consortile sopra indicato;

MICOREN «100», perle da 100 mg: le operazioni terminali di incapsulamento vengono eseguite dalla società R.P. Scherer S.p.a., nello stabilimento della stessa, sito in Aprilia (Latina).

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 gennaio 1992.

Decreto n. 90/1991 del 28 dicembre 1991

Specialità medicinale: «BIOMUNIL» aerosol.

Titolare A.I.C.: Istituto Lusofarmaco d'Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carnia, 26, codice fiscale 00714810157.

Oggetto del decreto: trasferimento della titolarità dell'A.I.C. a nome della società sopra indicata, con autorizzazione a fare effettuare la produzione e il controllo dalla società estera Laboratori Pierre Fabre Medicament di Castres (Francia).

Le operazioni terminali di confezionamento sono effettuate dalla società Lusofarmaco nel proprio stabilimento sito in Milano, via Carnia, 26.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 gennaio 1992.

Decreto n. 58/1991 del 28 dicembre 1991

Specialità medicinale: «URDES» (acido ursodesossicolico); precedente denominazione «DESOL».

Titolare A.I.C.: Errekappa Euroterapica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via C. Menotti, 1/4, codice fiscale 09674060158.

Oggetto del decreto: trasferimento della titolarità dell'A.I.C. a nome della società sopra indicata (precedente titolare: Laboratorio C.T. S.r.l.): autorizzazione a fare effettuare la produzione ed il confezionamento dalla Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l. nello stabilimento della stessa, sito in Sanremo (Imperia), via Dante Alighieri, 71; i controlli vengono effettuati dalla Errekappa Euroterapica S.p.a. nello stabilimento consortile sito in Liscate (Milano).

Autorizzazione a modificare in «URDES» (acido ursodesossicolico) la denominazione della specialità medicinale.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 gennaio 1992.

Decreto n. 62/1991 del 28 dicembre 1991

Specialità medicinale: «BIOFUREX» (cefuroxima).

Titolare A.I.C.: K.B.R. Kroton Biologic Researches S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Crotone (Catanzaro), via Vittorio Emanuele, 73, codice fiscale 01600080798.

Oggetto del decreto: trasferimento della titolarità dell'A.I.C. a nome della società sopra indicata (precedente titolare: Farmaceutici Lenza S.r.l.). Autorizzazione a far effettuare la produzione dalla Salus Researches S.p.a., nello stabilimento consortile sito in Roma, via Tiburtina, 1496; i controlli vengono effettuati dalla K.B.R., Kroton Biologic Researches S.r.l. nello stabilimento sito in Crotone, via Botteghelle.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 gennaio 1992.

Decreto n. 63/1991 del 28 dicembre 1991

Specialità medicinale: «SINECOD» (butamirato citrato), gocce per uso orale, flacone ml 15.

Titolare A.I.C.: Zyma S.p.a., codice fiscale 00687350124, con sede e domicilio fiscale in Saronno (Varese), Corso Italia, 13.

Oggetto del decreto: aggiunta di produttore: la produzione è ora effettuata anche dalla Lafar S.r.l., Milano, nello stabilimento sito in Milano, via Noto, 7.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 gennaio 1992.

Decreto n. 72/1991 del 28 dicembre 1991

Specialità medicinale: «TENORMIN» (atenololo), 14 compresse mg 100.

Titolare A.I.C.: ICI Pharma divisione farmaceutici, con sede e domicilio fiscale in Milano, via Isonzo, 25.

Oggetto del decreto: aggiunta di produttore: la produzione è ora effettuata anche dalla consociata estera ICI Pharma Arzneimittelwerk, Germania, nello stabilimento di Plankstadt-Otto Hahn Strasse 6831.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 gennaio 1992.

Decreto n. 73/1991 del 28 dicembre 1991

Specialità medicinale: «TENORETIC», 14 e 28 compresse mg 100 + 25 e mite 28 compresse mg 50 + 12,5.

Titolare A.I.C.: ICI Pharma divisione farmaceutici, con sede e domicilio fiscale in Milano, via Isonzo, 25.

Oggetto del decreto: aggiunta di produttore: la produzione è ora effettuata anche dalla consociata estera ICI Pharma Arzneimittelwerk, Germania, nello stabilimento di Plankstadt-Otto Hann Strasse 6831.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 gennaio 1992.

Decreto n. 84/1991 del 28 dicembre 1991

Specialità medicinale: «VENORUTON» 10% (O-idrossietilrutosidea), flacone da 20 ml.

Titolare A.I.C.: Zyma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Saronno (Varese), Corso Italia, 13.

Oggetto del decreto: aggiunta di un produttore: la produzione è ora effettuata anche dalla società Lafar S.r.l., nello stabilimento consortile, sito in Milano, via Noto, 7; i controlli sono effettuati dalla Zyma S.p.a. nello stabilimento consortile sito in Milano-Crescenzago.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 gennaio 1992.

Decreto n. 55/1991 del 28 dicembre 1991

Specialità medicinale: «CEFIRAN», nelle forme: IM IV 1 flacone da 500 mg + 1 fiala solvente da 2 ml e IM IV 1 flacone da 1000 mg + 1 fiala solvente da 4 ml.

Titolare A.I.C.: Società Pierrel S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Capua (Caserta), via Nazionale Appia.

Oggetto del decreto: autorizzazione a continuare a fare effettuare la produzione ed il confezionamento delle preparazioni sopra indicate dalla società Radiumfarma S.r.l. nello stabilimento consortile sito in Masate (Milano); i controlli continuano ad essere effettuati dalla società Pierrel S.p.a. nello stabilimento consortile sito in Capua (Caserta).

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 gennaio 1992.

Decreto n. 64/1991 del 28 dicembre 1991

Specialità medicinale: «FROBEN» (flurbiprofen), nella forma collutorio per uso topico.

Titolare A.I.C.: Boots Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Lorenteggio, 270/A.

Oggetto del decreto: variazione dello stabilimento di produzione: la produzione ed il confezionamento continuano ad essere effettuati dalla società SPA - Società Prodotti Antibiotici S.p.a., nello stabilimento sito in Cerano (Novara), via Crosa, anziché in quello sito in Milano, via Biella; i controlli continuano a essere effettuati dalla società Boots Italia S.p.a. nello stabilimento consortile sito in Origgio (Varese), via G. Di Vittorio, 2.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 gennaio 1992.

Decreto n. 65/1991 del 28 dicembre 1991

Specialità medicinale: «KANRENOL» (potassio canreonato), nella forma compresse da 100 mg.

Titolare A.I.C.: Boots Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Lorenteggio, 270/A.

Oggetto del decreto: variazione dello stabilimento di produzione: la produzione continua ad essere effettuata dalla società SPA - Società Prodotti Antibiotici S.p.a., nello stabilimento sito in Cerano (Novara), via Crosa, anziché in quello di Milano, via Biella; i controlli ed il confezionamento continuano ad essere effettuati dalla società Boots Italia S.p.a. nello stabilimento consortile sito in Origgio (Varese), via G. Di Vittorio, 2.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 gennaio 1992.

Decreto n. 66/1991 del 28 dicembre 1991

Specialità medicinale: «KADIUR», nella forma compresse.

Titolare AIC: Boots Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Lorenteggio, 270/A.

Oggetto del decreto: variazione dello stabilimento di produzione; la produzione continua ad essere effettuata dalla società SPA - Società prodotti antibiotici S.p.a., nello stabilimento sito in Cerano (Novara), via Crosa, anziché in quello sito a Milano, via Biella; i controlli ed il confezionamento continuano ad essere effettuati dalla società Boots Italia S.p.a. nello stabilimento consortile sito in Origgio (Varese), via G. Di Vittorio, 2.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 gennaio 1992.

Decreto n. 53/1991 del 28 dicembre 1991

Specialità medicinale: «BRONSECUR» (carbuterolo), nella forma aerosol inalatorio da 200 dosi.

Titolare AIC: Parke Davis S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, corso Matteotti, 8.

Oggetto del decreto: variazione del produttore; la produzione ed il confezionamento sono ora effettuati dalla società Sofar S.p.a. nello stabilimento della stessa, sito in Trezzano Rosa (Milano); i controlli continuano ad essere effettuati nello stabilimento della ditta titolare della autorizzazione all'immissione in commercio sito in Lainate (Milano), via C. Colombo, 1.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 gennaio 1992.

Decreto n. 54/1991 del 28 dicembre 1991

Specialità medicinale: «PROXIL» (proglumetacina dimaleato), nella forma pomata al 5%.

Titolare AIC: società Rottapharm S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Monza (Milano), via Valosa di Sopra, 9.

Oggetto del decreto: variazione del produttore; la produzione è ora effettuata dalla società Beltapharm S.r.l. nello stabilimento sito in Cusano Milanino (Milano), via Stelvio, 66; i controlli continuano ad essere effettuati dalla società Rottapharm S.r.l. nello stabilimento sito in Monza (Milano).

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 gennaio 1992.

Decreto n. 56/1991 del 28 dicembre 1991

Specialità medicinale: «NEO-AMPIPLUS» (amoxicillina), nella forma 12 compresse tipo «1000».

Titolare AIC: A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Sette Santi, 3.

Oggetto del decreto: variazione del produttore; la produzione ed il confezionamento sono ora effettuati dalla società F.I.R.M.A. S.p.a. nello stabilimento della stessa, sito in Firenze, via di Scandicci, 37; i controlli continuano ad essere effettuati dalla società Menarini nello stabilimento sito in Firenze, via Sette Santi, 3.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 gennaio 1992.

Decreto n. 59/1991 del 28 dicembre 1991

Specialità medicinale: «PROCADIL» (procaterolo), aerosol bomboletta ml 10 di sospensione (200 erogazioni).

Titolare AIC: Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Civitali n. 1.

Oggetto del decreto: variazione del produttore; la produzione ed il confezionamento in bomboletta è ora effettuata dalla Lab. Miguel S.A. - Spagna, nello stabilimento sito in Barcellona C/Santanyi 16; il confezionamento finale ed i controlli continuano ad essere effettuati dalla società Recordati S.p.a. nello stabilimento consortile sito in Milano, via Civitali, 1.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 gennaio 1992.

Decreto n. 60/1991 del 28 dicembre 1991

Specialità medicinale: «ASMALENE» (bitolterolo mesilato), aerosol - 1 bomboletta pressurizzata ml 10 di soluzione.

Titolare AIC: F.I.R.M.A. S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Firenze, via di Scandicci n. 37.

Oggetto del decreto: variazione del produttore: la produzione è ora effettuata dalla Sofar S.p.a. - Milano, nello stabilimento sito in Trezzano Rosa (Milano), via Firenze; i controlli e le operazioni terminali di confezionamento continuano ad essere effettuati dalla società F.I.R.M.A. S.p.a. nello stabilimento di Firenze, via di Scandicci, 37.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 gennaio 1992.

Decreto n. 68/1991 del 28 dicembre 1991

Specialità medicinale: «FROBEN SR» (flurbiprofen), 20 capsule mg 200.

Titolare AIC: The Boots Company PLC di Nottingham (Inghilterra), rappresentata in Italia dalla società Boots Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Lorenteggio, 270/A.

Oggetto del decreto: variazione del produttore limitatamente alle operazioni terminali di confezionamento. Tali operazioni (blisteraggio ed astucciamento) sono ora effettuate dalla SPA Società prodotti antibiotici S.p.a. di Milano, nello stabilimento sito in Cerano (Novara), via Crosa, 26.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 gennaio 1992.

Decreto n. 71/1991 del 28 dicembre 1991

Specialità medicinale: «MEGAN» (gangliosidi), nelle forme «20» (5 fiale da 20 mg), «50» (5 fiale da 50 mg) e «100» (1 flaconcino da 100 mg).

Titolare AIC: Laboratorio farmaceutico Dr. Mèdici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in S. Palomba di Pomezia (Roma).

Oggetto del decreto: variazione del produttore; la produzione è ora effettuata dalla società Fidia S.p.a. nello stabilimento consortile sito in Abano Terme (Padova), via Ponte della Fabbrica, 3/A; i controlli continuano ad essere effettuati dalla società Laboratorio farmaceutico Dr. Malesci S.r.l. nello stabilimento consortile sito in Santa Palomba di Pomezia (Roma).

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 gennaio 1992.

Decreto n. 82/1991 del 28 dicembre 1991

Specialità medicinale: «TAVIDAN» (eparan solfato), nella forma 20 compresse gastroresistenti da mg 40.

Titolare AIC: Laboratori Baldacci S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via S. Michele degli Scalzi, 73.

Oggetto del decreto: variazione del produttore; la produzione è ora effettuata dalla società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. nello stabilimento consortile sito in Reggello (Firenze), località I Prulli; i controlli e le operazioni terminali di confezionamento continuano ad essere effettuati dalla società Laboratori Baldacci S.p.a. nello stabilimento sito in Pisa, via S. Michele degli Scalzi, 73.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 gennaio 1992.

Decreto n. 83/1991 del 28 dicembre 1991

Specialità medicinale: «BIOANAGEN» (minoxidil), nella forma: 30 flaconcini da 2 ml di soluzione al 2% uso esterno.

Titolare AIC: Farmitalia Carlo Erba S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carlo Imbonati, 24.

Oggetto del decreto: variazione del produttore; la produzione è ora effettuata dalla società Radiumfarma S.r.l., nello stabilimento consortile sito in Masate (Milano), via F. Serpero, 2; i controlli continuano ad essere effettuati dalla Farmitalia Carlo Erba S.r.l. nello stabilimento consortile di Ascoli Piceno.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 giugno 1992.

Decreto n. 86/1991 del 28 dicembre 1991

Specialità medicinale: «TIASE» (stepronina), 30 capsule da mg 420.

Titolare AIC Chemil farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Novate Milanese (Milano), via Cavour, 41-43.

Oggetto del decreto: variazione del produttore; la produzione è ora effettuata dalla società Laboratori UCB S.p.a., nello stabilimento sito in Pianezza (Torino), via Praglia, 15; i controlli continuano ad essere effettuati dalla società Chemil S.r.l. nello stabilimento consortile sito in Novate Milanese (Milano).

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 gennaio 1992.

Decreto n. 88/1991 del 28 dicembre 1991

Specialità medicinale: «RETIN A» crema 0,010% - «RETIN A» lozione 0,025% - «RETIN A» lozione 0,010% (tretionina).

Titolare AIC: Cilag S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Cologno Monzese (Milano).

Oggetto del decreto: variazione del produttore; la produzione è effettuata dalla consociata estera Cilag AG nello stabilimento sito in Schaffhausen - Hochstrasse 201/209 (Svizzera).

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 gennaio 1992.

Decreto n. 89/1991 del 28 dicembre 1991

Specialità medicinale: «PERIPLUM» per infusione (nimodipina), nella forma: 1 flacone da 50 ml di soluzione infusionale allo 0,02% + tubo deflussore.

Titolare AIC: Italfarmaco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Fulvio Testi, 330.

Oggetto del decreto: variazione del produttore; la produzione del medicinale è ora effettuata dalla società estera Bayer A.G., nello stabilimento sito in Leverkusen (Germania); i controlli e le operazioni terminali di confezionamento continuano ad essere effettuati dalla società Italfarmaco nello stabilimento comune di Milano, viale F. Testi n. 330.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 gennaio 1992.

Provvedimento n. MI/92 del 28 dicembre 1991

Specialità medicinale: «DE-NOL».

Titolare AIC: Gest Brocades (Olanda), rappresentata in Italia da Brocades S.r.l., viale Spagna, Cologno Monzese (Milano).

Oggetto del provvedimento: diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche: ulcera gastrica e duodenale.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 gennaio 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro il 1° luglio 1992.

Provvedimento n. MI/93 del 28 dicembre 1991

Specialità medicinale: «GLIPTIDE 200» (sulglicotide).

Titolare AIC: Crinos S.p.a., piazza XX Settembre, Villaguardia (Como).

Oggetto del provvedimento: diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche: terapia dell'ulcera peptica; disturbi gastrici da farmaci.

GLIPTIDE 200 è anche efficace nel trattamento delle emorragie da ulcera o da erosioni della mucosa del tratto gastrointestinale superiore, delle ulcere recidivanti, delle ulcere postoperatorie.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 gennaio 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro il 1° luglio 1992.

Provvedimento n. MI/87 del 28 dicembre 1991

Specialità medicinale: «GASTROSED» 25 e 50 (pirenzepina).

Titolare AIC: Amsa S.r.l., via di Ripa, 15, Barberino di Mugello (Firenze).

Oggetto del provvedimento: diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche: ulcera gastrica e duodenale; gastriti anche su base iatrogena.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 gennaio 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro il 1° luglio 1992.

Provvedimento n. MI/88 del 28 dicembre 1991

Specialità medicinale: «MAGHEN», «MAGHEN 50» (pirenzepina bicloridrato).

Titolare AIC: Farmaceutici Caber S.r.l., via Mazzini, 7, Pisa.

Oggetto del provvedimento: diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ulcera gastrica e/o duodenale; gastriti anche su base iatrogena.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 gennaio 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro il 1° luglio 1992.

Provvedimento n. MI/89 del 28 dicembre 1991

Specialità medicinale: «ULCIN» (pirenzepina dicloridrato).

Titolare AIC: Ibirn S.r.l., via Grassi, 9, Roma.

Oggetto del provvedimento: diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche: ulcera gastrica e duodenale; gastroduodenite anche su base iatrogena.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 gennaio 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro il 1° luglio 1992.

Provvedimento n. MI/90 del 28 dicembre 1991

Specialità medicinale: «GASTERIL» mg 50 e 25 (pirenzepina cloridrato).

Titolare AIC: Istituto farmaco biologico Ripari Gero S.p.a., Siena.

Oggetto del provvedimento: diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche: ulcera gastrica e duodenale; gastroduodeniti anche su base iatrogena.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 gennaio 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro il 1° luglio 1992.

Provvedimento n. MI/91 del 28 dicembre 1991

Specialità medicinale: «DUOGASTRAL» (pirenzepina bicloridrato).

Titolare AIC: ISM Belfanti, via Darwin, 22, Milano.

Oggetto del provvedimento: diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche: ulcera gastrica e duodenale; gastroduodeniti anche su base iatrogena.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 gennaio 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro il 1° luglio 1992.

Provvedimento n. MI/94 del 28 dicembre 1991

Specialità medicinale: «ULCEX», «ULCEX 300» compresse; «ULCEX fiale» (ranitidina cloridrato).

Titolare AIC: Guidotti S.p.a., via Trieste, Pisa.

Oggetto del provvedimento: diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche:

compresse: ulcera duodenale, ulcera gastrica benigna, incluse quelle associate al trattamento con farmaci antinfiammatori non steroidei, ulcera recidivante, ulcera post-operatoria, esofagite da reflusso, sindrome di Zollinger-Ellison. La ranitidina è anche indicata in quelle condizioni come la gastrite o la duodenite quando associate a ipersecrezione acida;

fiale: attacchi acuti e riacutizzazioni di: ulcera duodenale, ulcera gastrica benigna, ulcera recidivante, ulcera post-operatoria, esofagite da reflusso; sindrome di Zollinger-Ellison.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 gennaio 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro il 1° luglio 1992.

Provvedimento n. MI/95 del 28 dicembre 1991

Specialità medicinale: «TRIGGER» e «TRIGGER 300» compresse; «TRIGGER fiale» (ranitidina cloridrato).

Titolare AIC: Polifarma S.p.a., via Tor Sapienza, Roma.

Oggetto del provvedimento: diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche:

compresse: ulcera duodenale, ulcera gastrica benigna, ulcera recidivante, ulcera post-operatoria, esofagite da reflusso, sindrome di Zollinger-Ellison. La ranitidina è anche indicata in quelle condizioni come la gastrite o la duodenite quando associate a ipersecrezione acida;

fiale: attacchi acuti e riacutizzazioni di: ulcera duodenale, ulcera gastrica benigna, ulcera recidivante, ulcera post-operatoria, esofagite da reflusso; sindrome di Zollinger-Ellison.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 gennaio 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro il 1° luglio 1992.

Provvedimento n. MI/96 del 28 dicembre 1991

Specialità medicinale: «RANIBEN» (ranitidina cloridrato) compresse; «RANIBEN fiale» (ranitidina cloridrato).

Titolare AIC: Firma S.p.a., via di Scandicci, Firenze.

Oggetto del provvedimento: diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche:

compresse: ulcera duodenale, ulcera gastrica benigna, incluse quelle associate al trattamento con farmaci antinfiammatori non steroidei, ulcera recidivante, ulcera post-operatoria, esofagite da riflusso, sindrome di Zollinger-Ellison. La ranitidina è anche indicata in quelle condizioni come la gastrite o la duodenite quando associate a ipersecrezione acida;

fiale: attacchi acuti e riacutizzazioni di: ulcera duodenale, ulcera gastrica benigna, ulcera recidivante, ulcera post-operatoria, esofagite da reflusso; sindrome di Zollinger-Ellison.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 gennaio 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro il 1° luglio 1992.

Provvedimento n. MI/97 del 28 dicembre 1991

Specialità medicinale: «RANIDIL», «RANIDIL 300» compresse; «RANIDIL fiale» (ranitidina cloridrato).

Titolare AIC: Duncan S.p.a., via Fleming, 2, Verona.

Oggetto del provvedimento: diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche:

compresse: ulcera duodenale, ulcera gastrica benigna, incluse quelle associate al trattamento con farmaci antinfiammatori non steroidei, ulcera recidivante, ulcera post-operatoria, esofagite da reflusso, sindrome di Zollinger-Ellison. La ranitidina è anche indicata in quelle condizioni come la gastrite o la duodenite quando associate a ipersecrezione acida;

fiale: attacchi acuti e riacutizzazioni di: ulcera duodenale, ulcera gastrica benigna, ulcera recidivante, ulcera post-operatoria, esofagite da reflusso; sindrome di Zollinger-Ellison.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 gennaio 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro il 1° luglio 1992.

Provvedimento n. MI/98 del 28 dicembre 1991

Specialità medicinale: «ZANTAC», «ZANTAC 300» compresse; «ZANTAC fiale» (ranitidina cloridrato).

Titolare AIC: Glaxo S.p.a., via Fleming, 2, Verona.

Oggetto del provvedimento: diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche:

compresse: ulcera duodenale, ulcera gastrica benigna, incluse quelle associate al trattamento con farmaci antinfiammatori non steroidei, ulcera recidivante, ulcera post-operatoria, esofagite da reflusso, sindrome di Zollinger-Ellison. La ranitidina è anche indicata in quelle condizioni come la gastrite o la duodenite quando associate a ipersecrezione acida;

fiale: attacchi acuti e riacutizzazioni di: ulcera duodenale, ulcera gastrica benigna, ulcera recidivante, ulcera post-operatoria, esofagite da reflusso; sindrome di Zollinger-Ellison.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 gennaio 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro il 1° luglio 1992.

Provvedimento n. MI/99 del 28 dicembre 1991

Specialità medicinale: «ULKOBRIN» (ranitidina), compresse.

Titolare AIC: Salus Researches S.p.a., via Aurelia, Roma.

Oggetto del provvedimento: diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche: ulcera duodenale, ulcera gastrica benigna, incluse quelle associate al trattamento con farmaci antinfiammatori non steroidei, ulcera recidivante e ulcera peptica post-chirurgica, esofagite da reflusso, sindrome di Zollinger-Ellison.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 gennaio 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro il 1° luglio 1992.

Provvedimento n. MI/100 del 28 dicembre 1991

Specialità medicinale: «RANIBLOC» «RANIBLOC 300» compresse; «RANIBLOC fiale» (ranitidina cloridrato).

Titolare AIC: Glaxo Allen S.p.a., Verona.

Oggetto del provvedimento: diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche:

compresse: ulcera duodenale, ulcera gastrica benigna, incluse quelle associate al trattamento con farmaci antinfiammatori non steroidei, ulcera recidivante, ulcera post-operatoria, esofagite da reflusso, sindrome di Zollinger-Ellison. La ranitidina è anche indicata in quelle condizioni come la gastrite o la duodenite quando associate a ipersecrezione acida;

fiale: attacchi acuti e riacutizzazioni di: ulcera duodenale, ulcera gastrica benigna, ulcera recidivante, ulcera post-operatoria, esofagite da reflusso; sindrome di Zollinger-Ellison.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 gennaio 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro il 1° luglio 1992.

Provvedimento n. MI/101 del 28 dicembre 1991

Specialità medicinale: «NODOL» (ranitidina).

Titolare AIC: Eurofarmaco S.r.l., via Aurelia, Roma.

Oggetto del provvedimento: diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche: ulcera duodenale, ulcera gastrica benigna, incluse quelle associate al trattamento con farmaci antinfiammatori non steroidei, ulcera recidivante, ulcera post-operatoria, esofagite da reflusso, sindrome di Zollinger-Ellison. La rinitidina è anche indicata in quelle condizioni morbose come la gastrite e la duodenite quando associate a ipersecrezione acida.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 gennaio 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro il 1° luglio 1992.

Provvedimento n. MI/102 del 28 dicembre 1991

Specialità medicinale: «ULIS» (cimetidina).

Titolare AIC: LA.FA.RE S.r.l. Ercolano Resina (Napoli).

Oggetto del provvedimento: diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ulcera duodenale, ulcera gastrica benigna, ulcera recidivante, esogfagite da reflusso. Trattamento della sindrome di Zollinger-Ellison. Trattamento delle emorragie da ulcera o da erosione della mucosa del tratto gastrointestinale superiore. Può essere impiegata anche in quelle condizioni morbose nelle quali è indicata una riduzione della secrezione acida dello stomaco come le gastriti e le duodeniti quando associate a ipersecrezione acida.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 gennaio 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro il 1° luglio 1992.

Provvedimento n. MI/103 del 28 dicembre 1991

Specialità medicinale: «ULCOFALK» 400 e 800 (cimetidina).

Titolare AIC: Interfalk S.r.l., via Puccini, Milano.

Oggetto del provvedimento: diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche: ULKOFALK è indicato nel trattamento dell'ulcera duodenale, dell'ulcera gastrica benigna, dell'esofagite peptica, della sindrome di Zollinger-Ellison. ULCOFALK è anche efficace nel trattamento delle emorragie da ulcera o da erosioni della mucosa del tratto gastrointestinale superiore delle ulcere recidivanti, delle ulcere post-operatorie. Può essere impiegato anche in quelle condizioni morbose nelle quali è indicata una riduzione della secrezione acida dello stomaco, come le gastriti e le duodeniti quando associate a ipersecrezione acida.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 gennaio 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro il 1° luglio 1992.

Provvedimento n. MI/104 del 28 dicembre 1991

Specialità medicinale: «ULCOMEDINA» (cimetidina).

Titolare AIC: Leben's, via Rovigo, 1, Roma.

Oggetto del provvedimento: diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche: ulcera duodenale, ulcera gastrica benigna, esofagite peptica, sindrome di Zollinger-Ellison, ulcera recidivante e ulcera secondaria a gastroresezione. L'ULCOMEDINA può essere impiegata anche in quelle condizioni morbose nelle quali è indicata una riduzione della secrezione acida dello stomaco come le gastriti e le duodeniti quando associate ad ipersecrezione acida.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 gennaio 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro il 1° luglio 1992.

Provvedimento n. MI/105 del 28 dicembre 1991

Specialità medicinale: «BRUMETIDINA» (cimetidina).

Titolare AIC: Bruschettini S.r.l. - Genova.

Oggetto del provvedimento: diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche: ulcera duodenale, ulcera gastrica benigna, esofagite da riflusso, sindrome di Zollinger-Ellison. Può anche essere impiegata in quelle condizioni morbose nelle quali è indicata una riduzione della secrezione acida dello stomaco come le gastriti e le duodeniti quando associate ad ipersecrezione acida.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 gennaio 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro il 1° luglio 1992.

Provvedimento n. MI/106 del 28 dicembre 1991

Specialità medicinale: «BIOMAG» (cimetidina).

Titolare AIC: Pulitzer italiana S.p.a., via Tiburtina, Roma.

Oggetto del provvedimento: diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche: ulcera duodenale e ulcera gastrica benigna, esofagiti peptiche, sindrome di Zollinger-Ellison. La cimetidina può essere impiegata anche in quelle condizioni morbose nelle quali è indicata una riduzione della secrezione acida dello stomaco come la gastrite o la duodenite quando associate ad ipersecrezione acida.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 gennaio 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro il 1° luglio 1992.

Provvedimento n. MI/107 del 28 dicembre 1991

Specialità medicinale: «ULCESTOP» (cimetidina).

Titolare AIC: Gibipharma S.p.a., Pero (Milano).

Oggetto del provvedimento: diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche: ulcera duodenale, ulcera gastrica benigna, ulcere recidivanti post-chirurgiche. Ulcere peptiche post-chirurgiche. Esofagite peptica da reflusso. Emorragie da ulcerazioni ed erosioni esofagee, gastriche o duodenali. Sindrome di Zollinger-Ellison.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 gennaio 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro il 1° luglio 1992.

Provvedimento n. MI/108 del 28 dicembre 1991

Specialità medicinale: «ULCOMET» (cimetidina).

Titolare AIC: Lifepharma S.r.l., Milano.

Oggetto del provvedimento: diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche: ULCOMET è indicato nel trattamento dell'ulcera duodenale, dell'ulcera gastrica benigna, dell'esofagite peptica, della sindrome di Zollinger-Ellison. ULCOMET è anche efficace nel trattamento delle emorragie da ulcera o da erosioni della mucosa del tratto gastrointestinale superiore, delle ulcere recidivanti, delle ulcere post-operatorie. Può essere impiegato anche in quelle condizioni morbose nelle quali è indicata una riduzione della secrezione acida dello stomaco, come le gastriti e le duodeniti quando associate ad ipersecrezione acida.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 gennaio 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro il 1° luglio 1992.

Provvedimento n. MI/109 del 28 dicembre 1991

Specialità medicinale: «TEMIC» (cimetidina).

Titolare AIC: Aandersenn F.I. S.p.a., Roma.

Oggetto del provvedimento: diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche: il TEMIC è indicato nel trattamento dell'ulcera gastrica benigna e duodenale, dell'ulcera ricorrente e stomale, dell'esofagite da riflusso ed in quelle condizioni morbose nelle quali è indicata una riduzione della secrezione acida dello stomaco, come la gastrite e le duodeniti quando associate ad ipersecrezione acida. Il TEMIC è inoltre indicato nel trattamento della sindrome di Zollinger-Ellison, nelle emorragie da ulcera e da erosioni della mucosa del tratto gastrointestinale superiore.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 gennaio 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro il 1° luglio 1992.

Provvedimento n. MI/110 del 28 dicembre 1991

Specialità medicinale: «ULCODINA» (cimetidina).

Titolare AIC: Farmaceutici Locatelli, Pomezia (Roma).

Oggetto del provvedimento: diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche: ulcera duodenale, ulcera gastrica benigna, esofagite da riflusso. Può essere utilizzata anche in affezioni in cui è indicata una riduzione della secrezione gastrica, come le gastriti e le duodeniti quando associate ad ipersecrezione acida. È inoltre indicata nel trattamento della sindrome di Zollinger-Ellison, dell'ulcera recidivante e dell'ulcera post-operatoria.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 gennaio 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro il 1° luglio 1992.

Provvedimento n. MI/111 del 28 dicembre 1991

Specialità medicinale: «TAGAMET UID» - 200 - 400 (cimetidina).

Titolare AIC: S.K.F. S.p.a., Milano.

Oggetto del provvedimento: diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche: il TAGAMET è indicato nel trattamento dell'ulcera duodenale, dell'ulcera gastrica benigna, dell'esofagite peptica, della sindrome di Zollinger-Ellison. Il TAGAMET è anche efficace nel trattamento delle emorragie da ulcere o da erosioni della mucosa del tratto gastrointestinale superiore, delle ulcere recidivanti, delle ulcere post-operatorie. Può essere impiegato anche in quelle condizioni morbose nelle quali è indicata una riduzione della secrezione acida dello stomaco, come le gastriti e le duodeniti quando associate ad ipersecrezione acida.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 gennaio 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro il 1° luglio 1992.

Provvedimento n. MI/112 del 28 dicembre 1991

Specialità medicinale: «STOMET» (cimetidina).

Titolare AIC: Allergan S.p.a., Pomezia (Roma).

Oggetto del provvedimento: diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche: STOMET è indicato nel trattamento dell'ulcera duodenale, dell'ulcera gastrica benigna, dell'esofagite peptica, della sindrome di Zollinger-Ellison. STOMET è anche efficace nel trattamento delle emorragie da ulcera o da erosioni della mucosa del tratto gastrointestinale superiore, delle ulcere recidivanti, delle ulcere post-operatorie. Può essere impiegato anche in quelle condizioni morbose nelle quali è indicata una riduzione della secrezione acida dello stomaco, come le gastriti e le duodeniti quando associate ad ipersecrezione acida.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 gennaio 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro il 1° luglio 1992.

Provvedimento n. MI/113 del 28 dicembre 1991

Specialità medicinale: «TAMETIN» (cimetidina).

Titolare AIC: I.S.F. S.p.a., Trezzano sul Naviglio (Milano).

Oggetto del provvedimento: diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche: il TAMETIN è indicato nel trattamento dell'ulcera duodenale, dell'ulcera gastrica benigna, dell'esofagite peptica, della

sindrome di Zollinger-Ellison. Il TAMETIN è anche efficace nel trattamento delle emorragie da ulcera o da erosioni della mucosa del tratto gastrointestinale superiore, delle ulcere recidivanti, delle ulcere post-operatorie. Può essere impiegato anche in quelle condizioni morbose nelle quali è indicata una riduzione della secrezione acida dello stomaco, come le gastriti e le duodeniti quando associate ad ipersecrezione acida.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 gennaio 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro il 1° luglio 1992.

Provvedimento n. MI/114 del 28 dicembre 1991

Specialità medicinale: «EURECEPTOR UID» 200 - 400 (cimetidina).

Titolare AIC: Zambon farmaceutici S.p.a., Vicenza.

Oggetto del provvedimento: diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche: L'EURECEPTOR è indicato nel trattamento dell'ulcera duodenale, dell'ulcera gastrica benigna, dell'esofagite peptica, della sindrome di Zollinger-Ellison. L'EURECEPTOR è anche efficace nel trattamento delle emorragie da ulcera o da erosioni della mucosa del tratto gastrointestinale superiore, delle ulcere recidivanti, delle ulcere post-operatorie. Può essere impiegato anche in quelle condizioni morbose nelle quali è indicata una riduzione della secrezione acida dello stomaco, come le gastriti e le duodeniti quando associate ad ipersecrezione acida.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 gennaio 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro il 1° luglio 1992.

Provvedimento n. MI/115 del 28 dicembre 1991

Specialità medicinale: «GASTROMET» 400 (cimetidina).

Titolare AIC: Bayropharm S.r.l., Milano.

Oggetto del provvedimento: diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche: ulcera duodenale e ulcera gastrica benigna, ulcerazioni ricorrenti e del moncone, esofagite da riflusso, trattamento della sindrome di Zollinger-Ellison. Può essere impiegato anche in quelle condizioni nelle quali è indicata una riduzione della secrezione acida gastrica come la gastrite e le duodeniti quando associate a ipersecrezione acida.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 gennaio 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro il 1° luglio 1992.

Provvedimento n. MI/116 del 28 dicembre 1991

Specialità medicinale: «DINA» 400 (cimetidina).

Titolare AIC: San Carlo S.p.a., Santa Palomba (Roma).

Oggetto del provvedimento: ulcera duodenale, ulcera gastrica benigna, ulcere peptiche recidivanti ed anastomotiche, esofagiti da riflusso, sindrome di Zollinger-Ellison, emorragie da ulcerazioni o erosioni del tratto gastro-intestinale superiore. Può inoltre essere impiegata anche in quelle condizioni morbose nelle quali è indicata una riduzione gastrica dello stomaco come le gastriti e le duodeniti quando associate a ipersecrezione acida.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 gennaio 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro il 1° luglio 1992.

Provvedimento n. MI/117 del 28 dicembre 1991

Specialità medicinale: «CIMITID» (cimetidina).

Titolare AIC: C.T. S.r.l., Sanremo (Imperia).

Oggetto del provvedimento: trattamento dell'ulcera duodenale, dell'ulcera gastrica benigna, dell'esofagite peptica, delle ulcere recidivanti, delle ulcere post-operatorie, delle emorragie da ulcere o da erosioni della mucosa gastrointerica. Trattamento della sindrome di Zollinger-Ellison. CIMITID può essere inoltre impiegato anche in quelle condizioni morbose nelle quali è indicata una riduzione della secrezione acida dello stomaco come le gastriti e le duodeniti quando associate a ipersecrezione acida.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 gennaio 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro il 1° luglio 1992.

Provvedimento n. MI/118 del 28 dicembre 1991

Specialità medicinale: «VAGOLISAL» (cimetidina).

Titolare AIC: Biotekfarma, via di Tre Cannelle, Roma.

Oggetto del provvedimento: diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche: ulcera gastrica benigna, ulcera duodenale. Il prodotto può essere impiegato anche in quelle condizioni morbose nelle quali è indicata una riduzione della secrezione acida dello stomaco come le gastriti e le duodeniti quando associate a ipersecrezione acida.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 gennaio 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro il 1° luglio 1992.

Provvedimento n. MI/119 del 28 dicembre 1991

Specialità medicinale: «NOTUL» «NOTUL 400» (cimetidina).

Titolare AIC: Mendelejeff S.r.l., via Aurelia, Roma.

Oggetto del provvedimento: diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche: è indicato nell'ulcera duodenale, nell'ulcera gastrica benigna, nell'esofagite peptica, nella sindrome di Zollinger-Ellison. È anche indicato nel trattamento delle emorragie del tratto gastrointestinale superiore. La cimetidina è anche indicata in quelle condizioni come la gastrite e la duodenite quando associate ad ipersecrezione acida.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 gennaio 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro il 1° luglio 1992.

91A5935

Revoche di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Con i decreti di seguito indicati è stata revocata, su rinuncia delle società titolari, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottospecificate confezioni di specialità medicinali:

Decreto n. 7841/R del 31 dicembre 1991

Specialità medicinali	Codici	Titolari AIC
Biotassina	008381028	UCM
Coxanturenasi	017990021	Nativelle
Coxanturenasi	017990045	Nativelle
Domucef	023755022	Medici Domus
Domucef	023755034	Medici Domus
Emodisintox	020796025	Irbi
Emodisintox	020796049	Irbi
Hexabrin 320	026307013	Byk Gulden
Hexabrin 320	026307052	Byk Gulden
Lisomucil	023185046	Lirca
Praticef	025806047	Caber
Praticef	025806062	Caber
Telebrix 38	023480039	Byk Gulden
Tocolysan	026305045	Byk Gulden

Oggetto del decreto di revoca: le specialità medicinali su indicate, limitatamente alle confezioni aventi i codici a fianco delle stesse riportati.

Decorrenza del decreto di revoca: 2 gennaio 1992.

I lotti in commercio delle confezioni predette devono essere ritirati entro il 17 gennaio 1992; dopo quest ultima data non possono essere più venduti.

Decreto n. 7842/R del 31 dicembre 1991

Specialità medicinali	Codici	Titolari AIC
Anticatabolin	015060015	Nativelle
Quinicardina	010392012	Nativelle
Vivox	020572018	Nativelle
Vivox	020572020	Nativelle
Cletanol	020719011	Corvi
Cletanol	020719023	Corvi

Specialità medicinali	Codici	Titolari AIC
Cletanol	020719047	Corvi
Cletanol	020719050	Corvi
Delmeson	020065025	Milanfarma
Delmeson	020065037	Milanfarma
Diesse	020382014	Biosint
Mellitin	018931016	Biosint
Loticort	021293016	Milanfarma
Perhepar B Complex Richter	003880010	Lepetit
Perhepar B Complex Richter	003880022	Lepetit
Perhepar B Complex Richter	003880034	Lepetit
Quanto	022950012	Mediolanum
Reprol	024405021	Lirca
Reprol	024405045	Lirca
Triaminicol	026739019	Sandoz
Uridin vit.	019683022	Gibipharma
Vallizina	020405015	Simes
Vasan	021628019	Also
Vasan	021628021	Also
Vasan	021628033	Also

Oggetto del decreto di revoca: le specialità medicinali su indicate in tutte le confezioni autorizzate.

Decorrenza del decreto di revoca: 2 gennaio 1992.

I lotti in commercio delle confezioni predette devono essere ritirati entro il 17 gennaio 1992; dopo quest'ultima data non possono essere più venduti.

91A5936

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro della marina mercantile 18 luglio 1991 concernente: «Istituzione del corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici della durata non inferiore a quindici ore». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 29 agosto 1991).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 11, seconda colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 2, secondo comma, dove è scritto: «... a bordo di navi *petroliere* ...», leggasi: «... a bordo di navi *cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici* ...».

91A5903

Comunicato relativo al decreto del Ministro della marina mercantile 18 luglio 1991 concernente: «Istituzione del corso di sicurezza per navi cisterna della durata non inferiore a settanta ore, di cui non meno di trentacinque ore dovranno essere impiegate in esercitazioni pratiche». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 29 agosto 1991).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, riportato nel sommario ed alla pag. 18, prima colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dopo le parole: «Istituzione del corso di sicurezza per navi cisterna», è inserita la seguente specificazione: «*adibite al trasporto di gas liquefatti*». Il resto del titolo resta invariato.

91A5904

Comunicato relativo al decreto del Ministro della marina mercantile 31 luglio 1991 concernente: «Istituzione del corso di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici della durata non inferiore a settanta ore, di cui non meno di trentacinque ore dovranno essere impiegate in esercitazioni pratiche». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 29 agosto 1991).

Nell'allegato *A* del decreto citato in epigrafe, alla pag. 22, prima colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, al punto 1), dove è scritto: «... il lavaggio *con greggio* ...», leggasi: «... lavaggio ...»; al punto 4), dove è scritto: «il lavaggio delle cisterne *con greggio*», leggasi: «lavaggio delle cisterne»; al punto 5), dove è scritto: «... effetti sulla vita umana e sull'ambiente marino *dello scarico di idrocarburi in mare* ...», leggasi: «... effetti sulla vita umana e sull'ambiente marino *della fuoriuscita dei prodotti trasportati - procedure per prevenire l'inquinamento* ...».

91A5905

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Importo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
	- annuale	L. 330.000
	- semestrale	L. 180.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	L. 60.000
	- semestrale	L. 42.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	L. 185.000
	- semestrale	L. 100.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	L. 60.000
	- semestrale	L. 42.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	L. 185.000
	- semestrale	L. 100.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
	- annuale	L. 635.000
	- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 80.000, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 9 2 *

L. 1.200